


G
18

Miscel. A 155

LUCERA
M-A
155
BIBLIOTECA COMUNALE



CENNO ISTORICO

DI S. MARCO IN LAMIS

[Faded blue ink stamp, likely from a library or archive]

STORIA STATISTICA

SULLE VICENDE E CONDIZIONI

DELLA

CITTÀ DI S. MARCO IN LAMIS

Provincia di Capitanata

ELABORATA

DAL NOTAR D. LEONARDO GIULIANI

« »

UTILE E VANTAGGIO DEI SUOI CONCITTADINI.

....mibi quidem nulli satis eruditi videntur, quibus nostra ignota sunt.
Tull: de sin. l. 4. c. 2.
Nobilissimi Civis est patrie suae argumentum cogitare.
Cassiodor. epist. ad Theodot.



MARIO RUFFINO
S. Marco in Lamis

BARI
PER SANTE CANNOHE E FIGLI
1846.

INTRODUZIONE

Al Reverendo clero, e florido popolo

della

CITTA' DI S. MARCO IN LAMIS.

È magnanimo ed illustre operamento quello di chi si accinge ad illustrare la storia del luogo ove nacque, tramandare ai più tardi nepoti l'origine dei loro Avi, ritesserne le vicende, e farti quasi presente ai secoli in cui vissero. Come scusare a colto ed onorevole cittadino l'ignoranza dei patri fatti, quando ovunque ei volga lo sguardo, financo agli ammassati ruderi tutto deve destarlo a una rimembranza qualsiasi? Se la presente generazione gode dei beni aviti ad essa trasmessa, è altamente nobile quindi, è filiale il dovere di raccontar le gesta dei suoi Avi.

Ma io non vi porgo la storia del luogo ove avemmo i natali, se non per chiarire il meglio che per me fia possibile quali furono i nostri maggiori, e gli abitanti del Feudo; imperocché delle presenti condizioni e future della nostra patria, è miglior avviso, serbarne i provvedimenti all'ottimo nostro Augusto Sovrano, Padre egualmente amoroso di tutt'i popoli dei suoi vasti reali domini; e alla vostra conosciuta filantropia, affinché apprestiate i migliori ordinamenti per un felice avvenire. Però, mio intento nel presente qualsiasi lavoro sarà innanzi tutto apprendervi siccome la nostra patria ebbe il suo nascimento nel medio Evo. E poicché la storia d'Italia, anzi quella della più parte dei popoli d'Europa, dalla totale rovina dell'Impero d'Occidente insino a che le città italiane si ressero a comune, deve lamentare non poca oscurità per la perfetta ignoranza e barbarie di quei tempi di feroce rivolgimento; così per non avere avuto donde attingere tutte le particolarità dei fatti patrii, e massime per l'assoluta mancanza di memorie scritte che i nostri maggiori avrebbero potuto tramandarci e servire a me di alquanto lume nel presente lavoro; per tutte queste ragioni adunque mi fò a protestare che per me non verrà narrato, se non quel tanto dilucidato da fatti più rimarchevoli e pubblici, sussidiati da tradizioni costanti.

E da prima non essendovi alcun dubbio che il nostro luogo natio venne fondato ed ingrandito nella già insigne Badia di S. Giovanni in Lamis, come lo ritenne il Normanno Enrico nel suo diploma del 1095, così di questa Badia si parlerà nella prima parte. La fondazione della quale essendo strettamente ligata all'apparizione dell'Arcangelo S. Michele, si tratterà ancora di questo rapidamente nel primo periodo, e come per introduzione. Nella seconda parte si farà cenno delle vicissitudini, cui la Badia nei secoli seguenti andò soggetta, e come dall'ordine Benedettino passò al Cistercense, e da questo in Commenda presso la S. Sede: in pari tempo del modo come il convento titolare passò ai PP. Minori Osservanti col novello titolo di S. Matteo; e per quali cagioni la Badia decadde dall'antico suo lustro. Nella terza sarà data idea del governo Economico-Politico-Ecclesiastico degli abitanti del Feudo; in che modo S. Marco divenne città, donde e per quali cagioni si ebbe la floridezza della sua popolazione; come sursero le private proprietà, quali i suoi

demanii, la sua rendita patrimoniale, lo stato civile.

Che se dall'insieme di tutto ciò mi verrà fatto raggiungere a potervi mostrare, che siamo il retaggio d'un popolo indigeno che pastori furono i primi nostri progenitori, i quali governati da persone pie, menarono tranquilli i loro giorni in suolo incontaminato e vasto quasi vita patriarcale; imperocché abitarono sul declinare del secolo XVII nel numero appena di 4000 il doppio d'un territorio su cui vive oggi una popolazione di 15,000 anime; per queste considerazioni spero che non sarà per riuscire discaro proporre nella quarta ed ultima parte i mezzi di migliorare col patrio suolo le proprietà private, onde non abbiasi un giorno ad emigrare, o pure mal vivere per la mancanza di boschi, di pascoli, e per deteriorata coltura.

Compiacetevi adunque, o miei concittadini, di gradire questo tenue ed umile mio lavoro, che caldo di cittadino zelo composti non a scopo di conseguir splendidi applausi, sibbene per assecondare comunque il potessi il magnanimo intento dell'attuale incivilimento, che vuol tutto illustrato per meditare i migliori mezzi al progresso universale.

E protestandovi il mio più sincero attaccamento, mi dico

Sammarco 1846

L'umile vostro concittadino

Leonardo Giuliani

Storia statistica sulle vicende e condizioni della città di S. Marco in Lamis in Capitanata

Parte I

Cenno sull'antica Badia di S. Giovanni in Lamis e sua origine.

§ I.

In sul declinare del quinto secolo l'Europa venne scossa dalle voci di giubilo, come un lampo diffuse, per l'apparizione dell'Arcangelo S. Michele, e pel rinvenuto Santuario sulle vette orientali del Promontorio Gargano al quale salivano in gran folla, onde bearsi nella venerazione del Santo, il cui tempio venne mano a mano accresciuto di ricchezza e splendore. Il santo Vescovo Sipontino Lorenzo, che per istretti rapporti era legato all'Imperatore Zenone, ottenne che l'Arcangelo fosse assunto a difensore dell'Impero; ed i Sommi Pontefici Felice, e Gelasio, non si ristettero dal cooperare, che la fama d'un tal fatto si divulgasse pel mondo cristiano, siccome un gran favore del cielo (**Nota 1**). Nei successori dell'Impero d' Oriente fu poi ereditaria la venerazione al celeste Principe; e l'Imperator Zenone gli eresse statua di oro, fornì di molti mezzi il santo Vescovo Sipontino, onde molte chiese poterono erigersi intorno al Gargano, a maggior gloria di Dio, e del Principe degli Angeli (**Nota 2**).

Dall'esempio degli'Imperatori appresero l'Oriente e l'Occidente a' venerare l' Arcangelo con perpetuo pellegrinaggio. Scrisse perciò il porporato Baronio, anno 493, "*Locus ipse Gargani S. Michaelis ob ingentia illic solita edi miracula, jugi in posterum peregrinatione fidelium est frequentatus*". E però, se il monte Gargano, che sorge dall'Adriatico, ed a guisa di semicircolo si aggira intorno al mare, da cui viene bagnato da levante, greco, e borea, ed attacca verso ponente e mezzodì col continente della Puglia, venne cotanto decantato da Virgilio ed Orazio (**Nota 3**); per l'apparizione dell'Arcangelo Michele cotanto maravigliosa, venne ad appellarsi Monte S. Michele, o Montagna degli Angioli. In quest'epoca scacciati d'Italia i Goti dall'Imperatore Giustiniano per Belisario e Narseto, ed all'Impero d'Oriente restituita la Daunia col Ducato di Bari ed altri adiacenti fu indicibile la venerazione dei Greci verso questo Santo Non v'ebbe città così nella Grecia come in Italia che non gli costruisse tempj, e non gli erigesse altari. Giustiniano nella città di Costantinopoli gli eresse molti tempj, il cui esempio imitarono le altre città greche d'Italia, e massime di Napoli, la cui venerazione fu meravigliosa. Di molti altri Imperatori Greci, e particolarmente di Eraclio si narra l'istesso, i quali di rischi e preziosi doni arricchirono quel Santuario, in guisa che i Napoletani per lungo tempo ai Greci congiunti, ebbero pari religione, e venerazione a questo Arcangelo (**Nota 4**).

E qui cade acconcio riportare la mentita che il Cardinale Baronio diede allo storico Warnefrido; cioè che mai, come questi pretendeva fosse caduto in animo ai Greci di saccheggiare il ricco Santuario dell'Arcangelo, dal cui sacrilego intento fossero stati sviati dai Longobardi; quando questi invece, nei primi tempi della loro discesa in Italia, professanti l'Arianesimo, e il Paganesimo, poterono essere autori di quei fatti di cui sono incolpati i Greci (**Nota 5**). Che che sia di ciò, è certo d'al-

tronde che per opera di S. Barbato i Longobardi Beneventani abbandonarono interamente l'Idolatria, ed il culto della Religione Cattolica tenacemente abbracciarono: per cui persuasi dal Santo, che tutto ciò fosse avvenuto per opera divina, e precipuamente dell'Arcangelo Michele, ebbero questi in grandissima venerazione; tanto che i Longobardi Cistiberini l'ebbero a protettore, siccome i Longobardi Subalpini il Precursore di Cristo, e i Spoletani S. Sabino (**Nota 6**).

Note

(1) Il Vescovo S. Lorenzo era oriundo di Costantinopoli, e venne a reggere la Chiesa Sipontina nell'anno 488 di nostra salute, e circa a un tal tempo avvenne l'apparizione dell'Arcangelo - Sarnelli, *Cronologia dei Vescovi Sip.* pag. 22.

(2) *Acta Angelicas apparit., pres. Surio* t. 5 p. 322.

(3) Orazio fa menzione delle numerose sue querce nella sua *Ode ad Valgium*
Querceta Gorgani laborant

Et filiis viduantur orni.

E Virgilio rammenta i campi del Gargano parlando di Diomede Re degli Etoli che vi fondava delle città allorché cantò lib. XI. *Aened.*

Vidimus o Cives Diomedem, Argiraque castra,

Ille urbem Argyripam patriae cognomine gentes,

Victor Gargani condebat Iapygis agris. V. 246.

Il Gargano è un promontorio della Puglia.

Apulus Adriacus exit Garganus in undas. *Sit.* 94, lib. 4.

Il Gargano contiensi dunque nell'Apulia. Quindi dividesi questa in pianura Apula, ed in Gargano Apulo. Ecco perché gli storici convengono che l'Irion dello Strabone abbia esistito o nel Gargano, o nelle sue pendenze; e con ragione, perché secondo il Geografo, il tempio di Calcante giaceva sulla vetta d'una collina da lui chiamata Irione.

(4) Pietro Giannone. *Storia Civ. del Regno di Napoli* L. 4. Cap. VIII.

(5) Baron. *ann.* 565. Ughelli *Ital. Sac.* t. 8 *de Archiep. Benev.* i Longobardi furono chiamati da Narsete in Italia, ove scesero nell'anno 567.

(6) Ab. Troyli *Sto. del Reame di Nap.* t. 4. p. 2.

§ II.

Si ha per costante tradizione, come pure ricavasi dal grande archivio della Trinità della Cava, che appunto a quest'epoca (*anno di N. S. 567*) per opera, sommo zelo, e divozione dei Longobardi Cistiberini Subalpini, e per maggior comodo al frequente pellegrinaggio sul Santuario dell'Arcangelo, in tempo che tutto il Gargano era coperto di folta boscaglia; venisse eretto là, ove a capo della valle di Giano sorgeva un tempio a questo nume dedicato, un ospizio, nel quale vennero introdotti i Benedettini (**Nota 1**): ospizio che prese il nome di S. Giovanni Battista, Protettore, come per noi in-

nanzi è stato detto dei Longobardi Subalpini. Ed i monaci di quest'Ordine col favore e largizioni dei Sovrani allora regnanti, vi formavano il Chiostro, vi elevavano il primo piano; e passato di poi l'ospizio in Monastero dell'Ordine, venne ingrandito specialmente sotto il Regno di Ludovico II. Imperatore d'Occidente, morto in Milano l'anno 875.

Questo locale adunque così ridotto, e che un tempo servì di ospizio ai Pellegrini della Basilica dell'Arcangelo sotto il glorioso titolo di S. Giovanni in Lamis, che ebbe per stemma l'agnello col palio crociato, è appunto quello che di presente conosciamo per Convento di S. Matteo; ed in cui prima dell'apparizione dell'Arcangelo s'idolatrava una falsa divinità; tra le lame del diruto Sacello di S. Nicola, su d'una collina della valle di Giano, a un miglio di distanza da S. Marco in Lamis, a quella guisa che il Panteon di Agrippa venne da Bonifacio IV convertito in tempio dei Santi Apostoli, oggi appellato Sancta Maria ad Martyres "*Ut ubi quondam non Deorum sed demonum cultus, ibi deinceps omnium fieret memoria Sanctorum*". Ed Onorio Imperatore ordinò serbarsi i templi degli idoli "*Sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum opera memoria conservari*" L. 1. Cod. Theod. de Pag.

Come poi fosse certo, che ove adoravasi una falsa Divinità del Gentilesimo, ivi sorgesse appunto l'Ospizio; è fatto ritenuto dalla stessa costante tradizione sul proposito delle due Basiliche sul Gargano, accennate da Strabone nel libro 6. della sua Geografia. Descrivendo costui il campo della Puglia, ragguagliò, che nella sommità del Gargano vi erano due Basiliche, una dedicata a Calcante, l'altra a Poladirio: che coloro i quali sacrificavano nel tempio di Calcante gl'immolavano un montone nero, e la notte dormivano sulla pelle in terra distesa: e che dal tempio di Poladirio usciva un ruscello di acqua, giovevole a tutte le malattie degli animali. "*In agro Dauniae, egli scriveva, circa tumulum, quem Dion nominans Basilicae monstrantur; una quidem Calcantis in summo vertice, et cui petentes oracula nigrantem immolant arietem, et strata in pelle dormiunt: altera Poladirii in infima montis radice posita. Abest a mari stadiis circiter centuna. Profluit autem ex eo rivus omnis generi morbos pecorum sanans*".

Queste Basiliche che Strabone c'indica sul Gargano, non sono punto da confondersi con la Grotta, ove avvenne la prodigiosa apparizione; comechè vi fu chi dicesse "*Il Divino Arcangelo avendo scacciato dalla famosa Grotta il buggiardo Calcante, aveva renduto quel monte assai nobile, e conspicuo*". Se la Grotta ove ricoverossi il Toro fosse stata la stessa di quella, ove Calcante dava fuori i suoi prestigii, non era certamente impraticabile, per cui fuvvi bisogno sagittarsi il Toro. Sembra perciò meglio stabilita l'opinione di coloro che pongono la Basilica di Calcante ov'è Pulsano, ed ove da' Monaci Benedettini venne edificata la Chiesa a Maria SS., nella quale Giovanni da Matera istituì l'Ordine Pulsanese nel secolo XII: le cui ossa non ha guari rinvenute, furono dalla pietà del defunto Arcivescovo Sipontino Monsignor Dentice, tramutate religiosamente in Matera, dopo che per tanti secoli restarono sconosciute.

La seconda Basilica di Poladirio sulla vetta della montagna, può concludentemente venir postata nel luogo ov'è il Monistero di S. Giovanni in Lamis, ove furono invitati perciò che si è detto i Monaci Benedettini; e per cui fu spenta ogni memoria di quel Santuario dell'antico Gentilesimo (**Nota 2**).

E ciò con ragione; imperocché è indubitato che l'ospizio del nostro S. Giovanni in Lamis siasi eretto dai divoti Longobardi là su d'una collina, ove giaceva un tempio dedicato a Giano. Questa Collina su cui vedesi di presente il magnifico Convento di S. Matteo, domina tutto il vallone di S. Marco in Lamis, che per Stignano va a terminare ove finisce la così detta *Valle la Iana*. Questa ultima indicazione è così scritta nel Tavolario Pugliese: e come sul torrente che si diparte dalla difesa Badiale passando per S. Marco in Lamis, quei primi abitatori, ove di presente esiste la strada Ponte alle Grazie, vi costruirono pel comodo passaggio un ponte, che nei pubblici Catasti ancor si appella *Ponte di Iana*, e meglio suona Ponte di Giano; adunque è a ritenere che tutto il vallone del tempio dominante ne avesse preso il nome. Epperò, se alcuni scrittori pretesero che la Basilica di Poladirio esistesse tra le lame del diruto Sacello di S. Nicola, ove fu il monastero di S. Giovanni in Lamis, ora Convento S. Matteo; pare che non si fossero ingannati. Imperocché non potrebbe essere di ostacolo la mancanza del rivolo, o ruscelletto di acqua giovevole a tutte le malattie degli animali voluto da Strabone, sapendosi che un' alluvione può travolgere ruscelli e campi. Si ha poi la distanza di cento stadii da detta collina al mare, ossia di dodici miglia in linea retta; e lo Geografo certamente nel fissarle non adoprò il compasso. E tanto più è probabile la esistenza della Basilica nella designata collina, e del ruscelletto che vi scaturiva, se pongasi mente al frequente e religioso costume, di condurre a benedir gli animali di ogni specie con le acque lustrali del Convento di S. Matteo, rendute prodigiose ancora per Divina provvidenza, onde smentire il Paganesimo, e le virtù che si pretendeva dare alle acque di Poladirio.

Non pertanto non sono mancati scrittori, i quali sono di avviso che il tempio di Poladirio era collocato al lido del mare, dove oggi scorre quel ruscelletto, che chiamasi *acqua di Cristo*, distante da Manfredonia un miglio all'Est. È vero che quest'acqua scorre dalle radici del Gargano; nondimeno è ad osservare primieramente, che monte Sant'Angelo, sulla cima del quale dovea essere stato costruito il Tempio di Calcante, non è picciol colle, sibbene una sublime montagna. E secondariamente *l'acqua di Cristo* esiste al lido del mare, ed il Tempio di Poladirio era dal mare discosto 12 miglia.

Ma quistione di tal fatta non ci conduce al fine che ci avevamo proposto. Lasciamone la vertenza agli storici, e a quanti altri che dopo di noi potessero parlare della Puglia Garganica, Ci basta per ora lo aver stabilito che i Longobardi Cistiberini, emulando i Longobardi Subalpini, del tempio di Giano ne formarono un ospizio ai pellegrini di S. Michele sotto il titolo di S. Giovanni in Lamis altro di loro Protettore (**Nota 3**).

Perché poi i Greci sul cominciare del Secolo XI, riacquistarono maggior vigore nella Puglia e nella Calabria, inalzando il Ducato di Bari a sede dei Catapani sotto gl'Imperatori Basilio e Costantino, i quali riportarono contro Ottone secondo insigni vittorie; e reggendo queste Provincie con molta potenza, estesero ancora i loro confini sopra i Principati di Benevento e Salerno, discacciando i Saraceni dal Monte Gargano. A maggior salvaguardia e fortezza del luogo vi costrussero in questi tempi molti e ben forti castelli; e come in origine anch'essi divoti dell'Arcangelo S. Michele, se prodigarono verso quella Basilica, non furono però meno generosi ad arricchire con ripetute concessioni la Badia di S. Giovanni in Lamis, divenuto luogo di convegno al divoto pellegrinaggio.

Note

- (1) S. Benedetto, morto nel 543 istituì il suo Ordine sul Monte Casino.
- (2) Arciprete Cispoli: *mem. storiche sull'antico castel: Trigiano* fol. 11.
- (3) Il regno dei Longobardi in Italia finì nell'anno 775 con la prigionia di Desiderio. - *Leon. Off. lib. 1. Cap. 9.*

§. III

La prima concessione in favore di quei monaci Benedettini, dai quali il monastero veniva occupato, avvenne nel 1006, regnando Basilio Imperatore in Costantinopoli, ed Alessio Xifea Catapano in Bari (**Nota 1**) il quale concedé ricchissime doti ad Alessandro Monaco Abate del Monastero di S. Giovanni in Lamis, ed a nome del Monastero stesso vastissimi territorii circoscritti dai seguenti confini:

"A castello Bizzani ubi habitant omnes ipsius Monasterii, et vadit ad locum, et ascendit ad viam Rubelli, et salit ad caput Lame putei, et ferit ad casam maximam, et inde vadit ad antrum Vulturni, et ferit ad montem Conditii ecc. Quare praecipimus hos terminos perpetuo quietas dicto Monasterio permanere pro servitio Dei et dicti Monasterii Sancti Johannis de Lama".

Nell'anno poi 1008, sotto lo stesso Impero, Giovanni Curena nuovo Catapano in Italia, con altro privilegio rinnovò la concessione dei medesimi territorii tra i confini designati, ed in quello vi aggiunse. *"Unde praecipimus ut nullus audeat hos terminos ipsi Monasterio calunniose remove, seu in eis aliquam turbationem inferre; sed ipsum Monasterium sit cum Monachis suis quietum, et liberum per hoc sigillum quod nos facimus, et damus ipsi Monasterio ut nullus Episcopus, Archiepiscopus Italiae audeat aliquod impetere, sed sit in demanio, et potestate Monasterii supradicti"*.

Nell'anno 1029, sotto l'Impero di Romano Argiropolo, da Cristoforo Protospatano, Catapano in Italia fu concesso altro privilegio. *"Pietro Monaco, et Abati Monasterii S. Iohannis de Lama, et Monachis et posteris suis"*. Furono indi descritti, e limitati i confini, e fu conchiuso: *"Unde praecipimus, ut nullus inter hos terminos audeat invadere, seu molestiam facere, aut ipsum monasterium perturbare, et sint securi in ipsis terris suis in servitio Dei, et Monasterii sopradicti"*.

Nel 1031 sotto lo stesso Imperatore, e per comando di lui, fu fatto per mezzo di Biviano nuovo Ca-

tapano in Italia all'istesso monastero altra più ampia concessione, con la descrizione dei confini. Nel 1052 per ordine di Costantino Monaco, in quel tempo Imperatore d'Oriente, furono confermate tutte le suddette concessioni, ed in quel diploma occorrono le seguenti parole: "*Omnes donatione... iusso imperiali in perpetuum confirmamus, sicut per privilegia, seu scripta dicti monasterii invenimus concessas, atque assignatas*". E fu soggiunto "*Monachi ponant Abatem secundum regulam, quem viderint honestum, et probum*".

Avendo dipoi preso vigore nelle nostre Province la potenza Normanna, e propriamente nell'anno 1095, allorché il contado di Monte - Sant'Angelo *jure maestatis* era sotto la dominazione di Enrico figlio del conte Roberto, si dolse l'Abate di S. Giovanni in Lamis dell'ingiurie di quei convicini abitatori; furono allora presentate, riconosciute, e confermate le cinque concessioni dei Greci Imperatori; ne furono descritti i confini, e distinti due piccioli luoghi di quel tempo, cioè S. Giovanni Rotondo, e S. Marco dei quali, quest'ultimo col decorrere del tempo, e la gran frequenza di abitatori, ha aumentata la sua popolazione a 14.277 anime "*Homines vero tam dicti Monasterii, quam Sancti Johannis Rotundi, quam Sancti Marci in Lamis, Vassalli dicti Monasterii, qui infradictum territorium habitant, seu habitulan[r]i erunt, vadant libere per totum territorium praedictum terrarum demanii, nostri viciniorum, nostri monasterii*".

Si rileva quindi dai menzionati documenti siccome la detta Badia fosse riccamente dotata per liberalità dei Principi Regnanti, e dai beni del Principato; per cui nella conferma delle sopra dette concessioni dallo stesso Errico fu sempre chiamato *Monasterium nostrum*: **(Vedasi la nota 1)**. concessioni ancora ritenute e confermate da Re Ruggiero nel 1134 **(Vedasi la nota 2)** Ed è per siffatta ragione che i Regnanti d'allora disposero a loro arbitrio del detto Monastero; ond'è che Guglielmo II nel 1177 dovendo costituire il donatario alla Regina Giovanna sua consorte figlia di Arrigo II. Re d'Inghilterra, dopo molte concessioni si legge nel diploma. "*Insuper concedimus, ut sint de honore ipsius dotarii Monasterium Sancti Iohannis de Lama, et Monasterium Sanctae Mariae de Pulsano, cum omnibus pertinentiis, quae ipsa monasteria tenent, de honore praedicti comitatus Montis Sancti Angeli*". Gio. Cristiano Lunig: Tom: 11. Dip. 36.

Al modo istesso Federico II. Imperatore nel 1220 con la sua Curia Capuana spogliò di altri beni sì gran Badia, persuaso che la Terra di S. Giovanni Rotondo era la stessa che l'antica Castellano-Bizano, la quale esisteva prima della fondazione della Badia di S. Giovanni in Lamis; e rivendicandola al regio demanio, ne fece una Signoria. Fu il medesimo Imperatore che nell'assemblea generale tenuta in Capua, volle esaminare i diversi Diplomi del Regno, e tra questi quelli dei Greci Imperatori sopra riportati. Ritenne che S. Giovanni Rotondo non fu a buon dritto concesso all'Abate di S. Giovanni in Lamis, per qual la cagione se ne ordinò il ritorno alla corona: ciò che essendo dispiaciuto a Papa Gregorio IX, se ne risenti con Federico, e giunse a spedirgli il monitorio notificato per mano di quattro Vescovi. Nel primo capo era scritto, che tra le altre Chiese, e Monasteri, "*et S. Jo-*

hannis in Lamis, Monasteria sunt spoliata fere omnibus bonis suis". Persuaso l'Imperatore della ragionevolezza del suo procedimento, rispose fermamente. "*Locus Lamae dictus est per sententiam ab Abate Sancti Johannis de Lama; qui, de eo, veluti de re Feudali, potuit et debuit secundum jus Canonicum, in Imperiali Curia conveniri"* (Nota 2).

Note

(1) Donde questo nome di Catapano derivasse, il nostro Guglielmo Pugliese ne deduce l'origine dallo stesso sterminato potere affidato a questo Ufficiale; ei dice che si chiamasse Catapano

Quod Catapan Graeci, nos juxte dicimus Omne.

Quisquis apud Danaos vice fungitur huius honoris

Dispositor populi parat omne quod expedit illi,

Et juxta quod cuique dari decet, omne ministrat.

Pietro Gian. *Ist. Civ.* lib. 8. Cap. 3.

(2) Goldost. *Constit. Impr.* t. 2. a Lunig. *Cod. Ital. Dipl.* t. 2. p. 886.

§. 4

E però, impoverita per le cose dette di sopra la Badia di S. Giovanni in Lamis, decrebbe il suo lustro, e sminuirono i suoi Benedettini. Fattone certo Clemente V. da Giovanni Vescovo di Civitate, l'aggregò alla Cistercense di Casa Nuova in Diocesi di Penne, e v'istallò i Monaci dell'Ordine di Cisterzio con Bolla di Avignone dei 20 febbraio 1211; riportata nell'*Italia Sacra* da Salvatore Ughelli t. 6. *vit. Leonard. Archiep. Siponti* (Vedasi la nota 3).

I Cistercensi di S. Giovanni in Lamis assai bene incominciarono a reggere la Badia, e fecero onore all'Ordine. I medesimi senza sviare dal loro ministero poterono attendere ad alcune di miglioramenti, tra le quali è a ritenersi per la professione del quarto voto, come ancora dalla costante tradizione e dal fatto permanente, l'innalzamento d'una muraglia, che congiunse le basi dei due monti Nor[d]-Sud del Vallone del Celano, e col beneficio delle acque, che si dipartivano dalla dominante difesa Badiale, si ebbe quella tanto rinomata Peschiera al loro tempo, e i cui ruderi ancora oggi vi sussistono. Fra Salvatore Scalzo Cistercense di S. Giovanni in Lamis, con elemosine cresce il Convento di S. Maria di Stignano, ove il popolo di Castel - Pagano col Feudatario Pappacoda avevano costruita la Chiesa, dopo che nell'anno 1350 la Vergine Santissima si diè a vedere al cieco nato Leonardo de Falco. Questo Convento fu dato ai Minori Osservanti con Bolla di Pio IV dei 30 Marzo 1561.

Nell'Ordine Cistercense di S. Giovanni in Lamis si distinsero molti uomini illustri, fra i quali Nicolò a Tartaglis Vescovo di Lesina, che da Eugenio IV, venne traslocato in Draonara, per quanto si ha dall'Ughelli *de Episc. Lesin.* t. 8 Ital. Soc.

Parte II

Cenno delle altre vicende, cui la Badia andò soggetta; e passaggio del Badiale Convento ai PP. Minori Osservanti.

§. I.

Col lungo andare degli anni ancora i buoni PP. Cistercensi principiarono a scemare di numero nella ripetuta Badia; e ciò, perché i beni del suo feudo venivan dati ai Commendatarii. **(Vedasi la nota quarta).**

Per cagion dunque della Commenda i Monaci Cistercensi emigrarono dal Monastero di S. Giovanni in Lamis, e quindi venne deserto. Fu ultimo Abate dell'Ordine Cistercense, e primo Abate Commendatario D. Vincenzo Carafa, in appresso Cardinale della S. Sede. Avendo questo conosciuto Gregorio XIII. come Vescovo del vicino Viesti, prima del Camauro, mercè il sopra detto Cardinal Carafa donò il Monastero ai PP. Osservanti di S. Francesco. **(Vedasi la nota 5)**

§ II

Conceduto sì gran Convento ai PP. Minori Osservanti, cambiaron di faccia le cose. Delle rendite della Badia n'erano in possesso gli Abati Commendatarii. La nuova Comunità non ebbe che il solo locale: ed appena vivente il Cardinale Carafa, giova supporlo, ebbe quelle sovvenzioni che nella Bolla Pontificia si enumerano. Che perciò il Monastero non fu più detto di S. Giovanni in Lamis, sibbene prese il titolo di S. Matteo Apostolo, forse per la insigne reliquia del Santo, che i PP. vi recarono; e quindi la Badia sostituì al nome del Santo titolare quello di S. Marco in Lamis. I Monaci dell'ordine mendicante di S. Francesco aumentarono di numero, e il monastero mano a mano fu per loro opera ingrandito, e migliorato. Questo Convento non venne compreso nell'anatema dell'occupazione militare. Situato in clima rigido sente il bisogno di molto combustibile; e l'Abate Carafa che di ciò era persuaso, con una Bolla Pontificia, cooperò che ai frati venisse accordato il dritto del focaggio nella Difesa Badiale, o Selva maggiore della Badia.... *et facultati lignandi in Sylva majore nuncupata eisdem Fratribus minorum, ad usum tantum necessaria, et in ligni dumtaxat siccis, quae mortua vocantur* - I Monaci di questo dritto non mai contradetto, sempre se ne avvalsero, e lo esercitarono *animo Domini* fino al 1812 - In quest'epoca sciolta la promiscuità tra la Badia e il Comune, per esser vacante la Badia venne data la Difesa sopra detta tra gli altri fondi al Regio Demanio, oggi appellata S. Matteo, ed i fittuari della Badia principiarono a contrastare i dritti dei Frati, consolidati dalla concessione, e dal possesso pacifico e in buona fede per secoli continui. Ma le querele nel Governo militare non prevalsero, e fu semplicemente tollerato e continuato l'uso del focaggio a legna morte. Ma quanto costa alla Comunità questa tolleranza! Gli agenti forestali fin d'allora vi sono stabiliti nel convento, col massimo degl'inconvenienti per l'esercizio delle funzioni religiose, le quali non ammettono distrazioni. Somministrare a cinque sei sette guardie forestali il vitto giornaliero e l'alloggio, a buoni conti val più che se il combustibile si acquistasse all'asta pubbli-

ca. Che se i buoni Frati non mettono a profitto il paterno governo di S: E: Reverendissima Monsignor Arcivescovo di Manfredonia, che come presidente della Diocesi amministra i fondi badiali; perché d'altronde non far giungere fervidamente i loro voti ai piedi del trono del nostro Augusto, e Religiosissimo Monarca? Continuando sì nel silenzio, gli abusi prenderanno maggior vigore, e la comunità Religiosa, mancato questo elemento cotanto necessario, deve emigrare, come i Benedettini, e i Cistercensi, sebbene per cagioni differenti. Ciò non pertanto, possiamo di certo assicurare che il Monastero di presente, ed il locale monastico, dopo il disastro del 1841, che rovinò in gran parte diunitamente alla chiesa, è notabilmente racconciato, e migliorato di buon gusto, tanto da lasciarne maravigliato il passeggero. E l'alunnato, sotto la direzione di dotti e zelanti Lettori, promette all'Ordine, per sapere e pietà, un più felice avvenire.

§. III.

Lo stesso Abate Commendatario Carafa, di poi che fu insignito della porpora, non dimenticò i bisogni degli uomini del suo feudo; e di buon grado aderì alle loro preghiere, accogliendo le suppliche che gli si porgevano in nome dell'università e del popolo di S. Marco in Lamis, per le novità cui avean dato luogo gli affittatori dei beni feudali. Però, accordò loro sopra dei detti beni, i dritti del pascolo, della spiga, della ghianda, di servirsi delle acque, e pernottare in tutt'i fondi badiali, in promiscuità con i fidatarii, senza nulla corrispondere: quelli legnare, e far calce in tutte le selve del feudo gratuitamente: stabili le difese a patrimonio dell'università, nelle quali i cittadini poterono piantar le vigne, che nella estensione di carra 36 (**Nota del webmaster**) si conoscono sotto il nome di *Stazzo, Monte di Mezzo, Cime, Valle larga, e Sambuchello*; e su cui i fidatarii della Badia non ebbero più diritto.

Tutte queste richieste, e largizioni sono scritte a gran carattere nella lapide marmorea incastrata nel muro esterno della casa comunale di incontro alla chiesa collegiale. E questo foglio d'immunità, e di privilegio segna la data de' 22 giugno 1559.

Di questo benemerito porporato se ne conserva il ritratto nella sagrestia del convento Badiale; e fu desso che impose a questo Clero l'obbligo di recarsi ad officiare il vespero in detto Monastero, e celebrar messa solenne nella festività di S. Giovanni Battista, titolare della Badia, in segno di perpetuo vassallaggio; di tal che fino a questi ultimi tempi è stato sempre religiosamente osservato. E fu pure lo stesso Commendatario che nell'anno 1556, val dire poco dopo che fu nel possesso di detta insigne Badia, ed ancora minore di età, e forse senza assenso Pontificio, concedé in enfiteusi perpetua a suo Zio D. Fabrizio Mormile Marchese di S. Giovanni Rotondo, una estesa porzione del territorio badiale volgarmente detto il Quarto, per annui d. 350; e con tutt'i dritti Bajularii, Giurisdizionali, e Censi, descrivendone i confini nel modo che indicati sono nell'istrumento endemico dei 4 giugno detto anno. Confinazione che fu sorgente di gran litigi tra gli uomini del feudo; protratta con ingenti spese sino a questi ultimi giorni, e risolta economicamente a disvantaggio sommo del-

la popolazione di S. Marco in Lamis. Il Commendatario per la verità venne raggirato, e sopraffatto dai rapporti di famiglia, da cui era congiunto col Marchese Mormile. Benignamente adunque ne condoniamo il fallo; ancora perché questo venne corretto da altri atti di liberalità negli anni successivi, come per noi di sopra è stato narrato.

Nota

1 carra equivale a 20 ha.

§. IV.

Non ci è potuto riuscire, di stabilire con esattezza cronologica la serie e l'epoca degli Abati successivi, per essere mancato l'archivio badiale, incendiato nella triste epoca del 1799. Si sanno appena nel secolo XVII. per Abati, e perpetui commendatarii il Cavalier Sacchetti, D. Carlo Carafa, D. Antonio e D. Francesco del Giudice, il Principe Pignatelli, che nel 12 luglio 1691 ascese al soglio Pontificio col nome d'Innocenzo XII: e nel secolo XVIII. D. Nicola Coscia Cardinale della Romana Chiesa, e degl'Illustri Principi di Stigliano il cardinale D. Nicola Colonna, il quale fu l'ultimo Commendatario, e che mancò ai viventi nel 1798. Questi ebbe lungamente a se la detta Badia, e la governò per mezzo dei suoi Vicarii generali, fornendo di sacri arredi questa Chiesa Collegiale come si rileva dagli stemmi di Famiglia, di che si veggon fregiati. Nella sagrestia di detta chiesa si conserva il solo ritratto del porporato Colonna.

Parte III

Cenno sulla Origine di S. Marco in Lamis nel Feudo Badiale e del governo Economico-Politico-Ecclesiastico, della floridezza, della sua popolazione ecc.

§. 1.

Poiché nella prima e seconda parte di questa memoria, abbiam tenuto discorso del come surse, prosperò, e decadde dal suo antico lustro la insigne ed Imperial Badia del già S. Giovanni in Lamis; è ormai tempo che c'intratteniamo del nostro S. Marco, che fu come abbiam veduto in perpetuo vassallaggio di essa Badia. Gli antichi scrittori, dai quali avremmo potuto trarre qualche distinto dettaglio sulla origine e sulla storia del nostro luogo natio, o tacciono affatto, o per loro ci vengono somministrate delle notizie cotanto leggiere e confuse, che non abbiam saputo discernere il certo ed il vero fra le dense tenebre dell'antichità, da cui vengono circondati. Si è scritto ripetutamente del Gargano, e Tolomeo semplicemente accenna un tale *Hyrium* ed *Anapeste* senza alcuna altra circostanza. Né alcuno ha saputo mai chiarire se questo Hyrium di Tolomeo di cui scrive al libro 3. capitolo 1 valga lo stesso che l'*Uria*, del quale fa menzione Plinio nel lib: 3 cap: 11, o il *Dion* di Strabone lib: 4, Geog: - comeché sembri che una medesima cosa abbia voluto ritenerli lo storico di Brindisi P. Andrea della Monica lib: 1 cap. IV. Si conviene poi che la città Anapesto sia l'odierna Viesti, la sola esistente sul Gargano - Appulo prima dell'apparizione dell'Arcangelo, imperocché Strabone scrittore del 1. secolo non seppe indicarne alcun'altra. E però quanto saremo per dire della nostra città intorno la prima epoca della sua fondazione, verrà esposto per deduzioni e congetture; né ciò sarà per arrear meraviglia, sapendo noi quante lacune e difficoltà, offre pure la storia delle altre città Daunie.

E primieramente diremo siccome tra le lame del Celano, ed in un gran bacino del vallone tra i monti Nord Est a un miglio di distanza dal già Ospizio di S. Giovanni in Lamis, surse questa città sotto il governo dei Longobardi: e giova credere poco dopo che da costoro venisse appellato S. Giovanni in Lamis l'Ospizio formato dal Tempio di Giano, siccome innanzi è stato detto. E poiché nella nostra città il dialetto è quasi un misto del Longobardo - Greco - Saraceno, ancora per questa circostanza, pare che potessimo affermare l'origine della nostra città tra il settimo e l'ottavo secolo di nostra salute.

Né questo nostro avviso ci sembra del tutto sfornito di solide ragioni, quando ci fermeremo un poco a considerare la condizione dell'Italia, poi che principiò a risorgere dal conquasso in che fu tutta sconvolta per le irruzioni dei Barbari. Fu nel Medio Evo che le genti Italiane si scossero a novella vita, e nuovi pensieri, nuovi costumi, novelle istituzioni adottarono. Dopo la guerra greca in Italia in [il] primo Esarca di Ravenna, abrogati gli antichi ordinamenti civili, volle istituiti in tutte le città e terre grandi alcuni capi, che Duci si chiamarono, con designato territorio. I Goti non rucusarono di stabilire in ciascuno di questi partimenti Amministrazioni, e Giudicature; e quell'assegnazione di

Beneficci, furon quelli appunto che in progresso di tempo si denominarono Feudi. Questi Ducati pel sistema di successione in Contee adottato dai Longobardi vennero suddivisi; e finalmente nella irruzione dei Saraceni, si formarono tanti indipendenti castelli, per quante erano le isolate popolazioni, che da quelle orde erranti si difendevano con le proprie forze, dando così l'iniziativa a quelle speciali associazioni, che poi università si addimandarono (**Nota 1**).

Nota

(1) Sismondi cap: II. par. 1. *Stor: delle Rep: Ital:*

§. II.

Ritenuto inconcusso questo fatto di nostra Storia, ci facciamo ora con certezza a dire, siccome i nostri aborigeni per campare al furore dei barbari salirono sulle selve del Gargano, e dimorarono alquanto sulle vette del Promontorio Sud nel luogo ove dicesi la Civita, ed ove ancora ai nostri giorni si rinvengono delle catacombe. Di là vennero a rifugiarsi tra le lame, o paludi del Vallone sottoposto all'Ospizio di S. Giovanni in Lamis; ed incominciarono quivi ad erigere alcuni piuttosto tugurii che case, nel luogo appunto che conosciamo con la indicazione *Palude*. Per la circostanza poi del frequente pellegrinaggio alla Basilica dell'Arcangelo, e dell'Ospizio suddetto, molti divoti pellegrini si fermarono a dimorare lungo le falde della foresta Castel - Pagano, formando così dieci Eremitaggi, ed altri ancora tra le lame dell'Ospizio, per divozione al celeste Principe. Per essi ancora venne originata la piccola terra di S. Marcuccio, che a guisa di castello, e secondo l'usanza di quei tempi venne cinta di mura e fortificata di torri con due porte una ad oriente, e l'altra ad occidente. Essa occupa un suolo poco più di sei moggia, nel modo che ancor oggi ravvisiamo, essendo la porta grande sulla strada che conduce ai Pozzi, e quella volta ad occidente, sull'altra strada appellata S. Michele. Nelle mura di cui vien cinta, ed al Sud eravi ancora altra piccola porta, chiamata con voce Longobarda il *Vuccolo*. Or se i Longobardi, e più i Saraceni, come è fatto incontrastabile, avessero molti castelli sul Gargano (**Nota 1**); pare adunque che ben fondato sia il nostro avviso, fissando l'origine della nostra città intorno quest'epoca.

Che poi i nostri aborigeni fosser pastori, ciò si può dedurre da quel che innanzi è stato detto; e molto più se consideriamo che l'agro Badiale era una folta interminabile boscaglia fornito di buoni erbaggi, né le terre di quest'agro furon ridotte a coltura, se non in tempi remotissimi e molto vicini a noi. Dacché possiamo davvantaggio supporre che per provvigioni di vettovaglie, poche famiglie indigene scendessero in Puglia da coloni.

Nota

(1) P. Giannone lib. 7. cap. 1. Abate Troyli Tom: III. fol: 303.

§. III.

Si ha per costante tradizione, come pur dalla Storia, che distrutta la città di Arpi nella Daunia per opera dei Saraceni, chiamati dall'Africa da Romano Imperatore di Costantinopoli, a sedare i Cala-

bresi e i Pugliesi in rivolta, e dai quali venner distrutte dall'anno 846 al 915 le primarie città del nostro regno (**Nota 2**); gli abitanti di quell'antichissima città campati al furore dei barbari cotanto nemici del cristianesimo rifugiarono nei boschi del Gargano, ed ingrandirono il nostro S. Marcuccio. La nobilissima città di Arpi fu fondata da Diomede Re degli Etoli, che dopo la distruzione di Troja verso gli anni del mondo 2740, prima della edificazione di Roma 432, ed innanzi la nascita di Gesù Cristo 1184; avendo ripudiata Egiola sua consorte, abbandonò la Grecia; e divenuto genero del Re Dauno, per i costui favori e mezzi fondò molte città, tra le quali la nostra Argirippa od Arpi, Canosa, Lucera e Seponti (**Nota 2**).

Non prima però delle concessioni, che nel secolo XI gli Imperatori di Costantinopoli fecero alla Badia di S. Giovanni in Lamis, si ha l'epoca certa della esistenza nel feudo badiale dei due piccioli paesi S. Marco in Lamis, e S. Giovanni Rotondo, i quali erano gli uomini del feudo di cui fa menzione Alesio Xifea nel suo Diploma del 1006, e nel Diploma del conte Enrico del 1095; ove si legge *Homines vero tam dicti Monasterii; quam Sancti Iohannis, quam Sancti Marci in Lamis vaxalli dicti Monasterii, qui infradictum territorium habitant seu habituri erunt vadant libere per totum territorium Demanii nostri viciniorum nostri Monasterii.*

Nei registri della regia dogana di Foggia S. Marcuccio veniva tassato per D. 40. Salv: Grana *discus: 7. della Regia dogana*, fol. 159.

Dopo che l'imperatore Federico Secondo fece rimanere nel Demanio Regio S. Giovanni Rotondo, sottraendolo alla giurisdizione della Badia; e data questa in commenda dalla Santa Sede, allorché emigrarono i Cistercensi, i commendatarii portavano pure il titolo di Abati di S. Marco, e i Sammarchesi uomini del Feudo.

Note

(1) Pietro Gian: lib. 6. cap. 6. pag. 2. 16. Troyli lib. 3. fol. 371.

(2) Summonte lib. 2. Strabone lib. IV. Vedi Teofilo nella sua *Cronaca*.

§. IV.

Descrizione di S. Marco in Lamis.

La città di S. Marco in Lamis giace su un suolo concavo del Vallone di S. Matteo, quasi a foggia di bacino, a un miglio di distanza dal Convento dei PP. Minori Osservanti, un tempo Badia di S. Giovanni in Lamis. È coronata da vigne, orti, e da un prato erboso di tre versure circa in una pianura al Sud, che forma il delizioso e pubblico passeggio.

Di qui partono la strada rotabile che conduce a Manfredonia, e che mantiene vivo il Commercio con quel porto; e l'altra non rotabile che va ai Capiluoghi della provincia, e del distretto, ed al vicino comune di Rignano. S. Marco è a considerarsi come la metropoli dei convicini comuni. L'aria vi è oltremodo salubre in tutte le stagioni dell'anno, principal cagione della florida salute degli abitanti, e dell'atletica fattura della gioventù. Il popolo dalle robuste braccia, alligna uno spirito industrio-

so ed agricola. Il prodotto delle derrate che ricava tanto dai proprii, quanto dai vicini tenimenti, mantiene animato il commercio. Lo stato della popolazione nel 1722, epoca in cui fu eretta la chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, era di 4400 anime: nel 1782, epoca in cui la Badia fu dichiarata di Regio Patronato si comprendeva nel numero di 8000 anime: nel 1793, nel quale anno con Regio Diploma fu dichiarata città, si contavano 9000 abitanti; nel 1803, quando si eresse e formò la Economia di S. Berardino, 9800: nel 1808 epoca del primo stato discusso comunale, 10200, e per cui la città venne dichiarata comune di 1. classe: nel 1815, se ne contavano 10724; nel 1825, 11140: nel 1835, 12351; e nel 1845 venivan numerati 14277 abitanti.

Un aumento di popolazione così rapido, è a ripetersi non solo dall'aria salubre che vi si respira, e per ciò la fibra robusta degli abitanti; ma pur anco n'è stata cagione l'abbattimento dei boschi, che imprudentemente avvenne in tutte l'epoche sopra indicate. Che se lo stato florido della nostra patria, recò moltissimo famiglie a stabilirvi dimora; dall'altro canto la sua popolazione di tanto aumentata, ed al sostentamento della quale si è renduto insufficiente il proprio territorio, cui venne meno il combustibile in un clima rigido è stata in parte obbligata in questi ultimi tempi, ad emigrare ne' vicini Comuni di Cagnano, S. Giovanni Rotondo, Rignano, Sannicandro, Lesina, ed altri ancora.

§. V.

A simiglianza di quanto in sul nascere del XIII. secolo venne operato dall'Imperatore Federico II nella sua Curia Capoana; sul declinare del secolo XVIII vennero dalla Regia Curia del Cappellano Maggiore riesaminati i Diplomi dei Greci Imperatori, conceduti agli Abati per la dotazione della Badia. Questa Curia Reverendissima non dubitò con decreto dei 3 Novembre 1782 di reintegrarla alla Real Corona; e dichiarò che il Monastero, e per esso la Badia di S. Marco in Lamis *cum feudis bonis juribus, redditibus, exentionibus, aecclesiis, granciis et pertinentiis omnibus, fuisse et esse de Regio Patronatu, cum facultate eligendi Abatis, quoties Abatias vacare contigerit et cum reliquis juribus a Regio Patronatu pendentibus* (**Nota 1**).

Dichiarata la Badia di Regio Patronato, restarono a S. Marco in Lamis in promiscuità con l'Abate i beni feudali ai termini della concessione del Conte Enrico, e che formavano il suo vasto tenimento; non avendo l'Università che le sole sei Difese comunali, le quali per quello che innanzi è stato detto eran circa carra 36, ed il demanio comunale Caldaroso di circa c. 22. I fondi Burgensatici della Badia, che consistevano nelle masserie site in Puglia dette di Faranello, Faranone, Vall'Oscura, e delle Querce; e l'istesso Giardino con Torre nella detta Contrada Calderoso, furono reintegrati alla regal corona, dopo che la Badia fu dichiarata di Regio Patronato; non essendo stati detti fondi compresi nelle concessioni, e nello stesso Diploma del Conte Enrico, perché le masserie specialmente esistevano in Puglia al di là del territorio badiale.

Per l'esercizio della promiscuità, sursero le private proprietà in tutta l'estensione del Feudo, sopra

del quale i cittadini vi esercitavano il dritto civico per uso, e per industria, di seminare, far legna, servirsi delle acque, pascolare, far la ghianda ed altro. Non vi sono sul detto territorio né fiumi, né fontane; e però, per l'acqua necessaria agl'industriosi, i proprietari degli animali, e della parte sativa, vi formarono di moltissime conserve in ciascun quartiere; conserve, che per mancanza di opportune difese furono ritenute per occupazioni con la sentenza del dì 8 febbraio 1826. Che se per l'uso civico il cittadino seminava sulla parte a coltura del territorio, e pascolava sulla parte incolta; l'Abate ritraeva dalla semina un tomolo e mezzo a versura sul genere che si seminava, a riserva del granone, per effetto del Real Decreto dei 12 luglio 1798: e sul raccolto che si faceva nel Calderoso, sopra la Coppa di Mastro Giacomo, riteneva due tomola a versura. Oltre di questo, avea la Badia il dritto di fidare ai forestieri gli erbaggi nella stagione autunnale, senza diminuzione del dritto Civico.

Nota

(1) Tutte le esposte Concessioni, e Decretazioni esistono presso gli atti del Patronato nell'Ufficio dell'Archivio Generale del Regno.

§. VI.

Trapassato l'ultimo Abate Commendatario D. Nicola Colonna Arcivescovo di Sebaste, Nunzio Apostolico in Madrid, e Cardinale della Santa Sede nel 1796, la Badia non venne più provveduta di alcun Abate. Il Regio Demanio esercitò tutti i testé cennati dritti, che annualmente si affittavano ai forestieri per l'estaglio annuale non meno di duc. seimila.

Stettero così le cose sino al 1810, allorché per le leggi preesistenti (Reali Decreti de' 3 dicembre 1808, e 16 ottobre 1809), con sentenza del 16 luglio venne sciolta dalla suprema commissione feudale ogni promiscuità tra 'l Comune, e il Regio Demanio per la Badia vacante: e di tutti i Demanii ex-feudale-ecclesiastici il Comune ne prese tre quinti, ed i Regi Demanii due quinti.

D. Biagio Zurlo Intendente di Molise, e Commissario Regio per la divisione demaniale di questa Provincia, recatosi sopra luogo, rendé con la data dei 23 dicembre 1811 la sua ordinanza di esecuzione della citata sentenza della Commissione feudale. In quella occasione sotto la denominazione di Bosco, e Piscina di Re vennero riconosciuti e distinti i suddetti demanii, e nel modo che nella pianta del Regio Agrimensore de Cesare furono delineati, e riconosciuti; cioè che Bosco, e Piscina di Re venivan compresi nei grandi locali di Sazzano di carra 110: Coppa Ferrara di carra 70: Pontone del Santolo di carra 35: Chiancata della Ferola di carra 25: Cerasa di carra 60; Cardinale di carra 80: Lago rosso di carra 40: Montenero di carra 18: Piscina di Re di carra 100: Casarinelli di carra 68: Difesa di S. Matteo di carra 36; Coppa Mastro Giacomo di carra 16: Caldaroso, Stocco con Difesa di carra 22: Difese comunali di carra 36; estensione totale di carra 716; e di essi la parte colta 302 carra, e l'incolta 414 circa.

Nella divisione il regio Demanio prese per i suoi due quinti 1. la Difesa Badiale: 2. la Difesa Ma-

stro Giacomo: 3. e di Sezzano carra 70 circa. Tutto il rimanente restò a S. Marco in Lamis per i suoi tre quinti; e nella divisione non vennero compresi il Demanio Caldaroso, e le Difese Comunali, perché fondi patrimoniali del Comune. Non si tenne ragione del canone enfiteutico di annui duc. 350, i quali si corrispondevano alla Badia dal feudatario di S. Giovanni Rotondo, per effetto del contratto del 1556, e che venne pagato sino a quell'epoca; e di che non se ne conosce la ragione. Perciò onde non restar pregiudicati e la Comune per i tre quinti, e la Diocesana per i due quinti, nel 1838 se ne interruppe la prescrizione. Non si tenne conto del censo annuo di duc. 10 che la Badia esigeva sopra una casa sita in Foggia in mezzo la piazza di rincontro alla Portella, e che si pagava dai Cavalieri della Cava. Non si parlò di alcuni beni fondi posseduti in Molfetta, e consistenti in una chiesa diruta con una Chiesa di Olive, e versure cinque di terreno coltivato censite a' Signori Mangiacavallo. Né di una casa con forno diruto che possedeva la Badia nella città di Manfredonia. È a credere che mancando il Titolare non vi fu chi avesse fatto tener conto di questi dritti, i quale emergono dalla Platea della Badia dell'anno 1789. Bensì il Comune fu accantonato per un dodicesimo sopra le masserie di Faranone, Faranello, Valle Oscura, e delle Quercie, una volta di proprietà della Badia, e vendute dalla Regia Corte dopo il Patronato del 1782, e sopra delle quali i S. Marchesi vi esercitavano gli usi civici, che per tale accantonamento rimasero compensati. Tra le rendite patrimoniali del Comune vi sono di presente i Canonici che da siffatta concessione si ritraggono

(Nota 1).

Nella pianta del Regio Agrimensore de Cesare del 1810, e molto meno nella citata ordinanza del Regio Commissario, non si fa alcuna menzione di un vasto demanio detto Costa della Castagna della estensione di circa carra 80, perché occupato in questi ultimi tempi dal limitrofo Comune di Cagnano, e suo Feudatario, e che per le concessioni venne compreso nel Feudo Badiale. È tradizione che trovandosi a far da Sindaco in questo Comune un tal D. Michelangelo d'Apote, oriundo Cagnanese, tra'l 1730 al 1740; questi per far cosa grata a quel feudatario, tollerò detta occupazione, in tempo, che sventuratamente di Amministrazione Comunale appena se ne conosceva il nome. Ed il possesso di questo demanio è tanto certo per parte della Badia, siccome è certa l'occupazione per Cagnano; che nella perizia fatta nel 1720 dal Regio Tavolaro Guidetti col confinante feudo di Castel-Pagano, in quel tempo dei signori Brancia, si segnò il confine del feudo badiale a Pescoferrato ch'è il *lapidem petrigo* della concessione del Conte Enrico: *quatrifinio* tra S. Marco, Castel-Pagano, S. Nicandro, e Cagnano. Nell'anno poi 1760 con altra perizia, nella quale intervennero il Regio Consigliere D. Giuseppe Aurelio, ed il Regio Tavolaro D. Gennaro Papa, si descrisse la stessa confinazione di Castel-Pagano, e si fece segnare quella di S. Marco alla cima del monte Rosella che si descrisse per *trifinio* tra S. Marco, Castel-Pagano, e Cagnano; quando che da detta cima vi bisognan circa passi 500 per scendere a Pescoferrato, *quatrifinio* descritto nella concessione e nella perizia del Tavolaro Guidetti. Sicché la Badia rimase pregiudicata di mezzo miglio di latitudine, e

miglia otto di longitudine, e che abbraccia tutta la inversa della Castagna. Gli atti del Consigliere de Gennaro che erano in S. Consiglio oggi si rattrovano nel grande Archivio.

Il Comune intanto diunito alla Diocesana di Manfredonia per la sudetta Badia, non mancarono nel 1838 far le proteste contro siffatta occupazione, onde non avesse arrecato alcun pregiudizio la prescrizione trentenaria (**Nota 2**).

Note

(1) Tutti gli atti della divisione dei demanii tra S. Marco in Lamis, e 'l Regio Demanio, si conservano nel 2. Ufficio dell'Intendenza di Foggia.

(2) Per la revindica dei fondi patrimoniali dei Comuni, è competente a procedere il potere giudiziario; poiché la Legge considera moralmente i Comuni come altrettante persone private. Artic. 10.

LL: CC: Real: Resc: dei 4 Giugno 1825. - Nel quale è dichiarato competere al potere giudiziario, e non all'Intendente il giudizio di revindica di una proprietà demaniale, che si possa trovare occupata a danno d'un Comune.

Sul modo come interpretarsi l'articolo 176 della Legge dei dicembre 1818, si osservi il Real Decreto dei 23 gennaio 1826, riportato da Malerba.

§. VII.

Allorché, come è stato innanzi detto, l'Abate Carafa nel 1556 concedè in enfiteusi perpetua al Barone Mormile di S. Giovanni Rotondo, una vasta estensione di terreno feudale di circa carra 450, per l'annuo canone di duc. 350, con tutt'i dritti bajulari, giurisdizionali, e censi; se ne descrissero i confini, i quali vennero ripetuti nella sentenza della Commissione feudale del 1810, e nell'istessa ordinanza di esecuzione del 1811. Ma siccome molti dei sopradetti confini variarono nomenclatura; così per tale variazione di nomi venne originata una sorgente di lite oltremodo dispendiosa, protratta fino ai nostri giorni, non essendo state sufficienti a spegnerla le molte e svariate pronunziazioni del Contenzioso Amministrativo. Sicché la Maestà del Re N. S. nella sua Reale saggezza vi pose termine, nominando ad arbitro inappellabile il Procuratore Generale presso la G. C. Criminale di Capitanata D. Giovanni de Horatiis; ed approvando in Consiglio di Stato, la sentenza emanata da questo magistrato il di 28 ottobre 1844, si è questa dall'arbitro eseguita, essendosi fissati venti termini lapidei dal punto A Valle della Monaca, fino al punto G Grottolina di Montenero, e da questo per linea retta al cominciamento della Vallata del Parco dei signori Gabriele. Ed in questo modo restando ancora Sovranamente approvata la pianta elaborata dall'Architetto signor del Giorno, ogni piato da parte dei due collitiganti Comuni, è col fatto cessato (**vedasi la nota 6**).

§. VIII.

Da tempi più lontani, e giova credere fin dal regno di Alfonso I. d'Aragona, fecero parte del Tavoliere di Puglia, e della locazione di Candelaro, le Poste che conosciamo di Lamapuzzo di car. 18; di Monte Granaro di car. 26: della così detta Difensola di car. 6: di Fornovecchio di carra 11. ed i De-

manii di Cicerone di carra 9, e di Stigliano di carra 6 - Soffrì così il Feudo badiale un'altra diminuzione di carra 79, comeché sopra le Poste gli uomini del Feudo vi esercitassero i dritti dominicali nella sola Statonica, come tuttavia la esercitano da un S. Michele all'altro, meno sul demanio di Cicerone ch'è ricaduto nel tenimento di S. Giovanni Rotondo dietro contestazioni e litigi, ed in forza di decisione della G. C. dei Conti del 1836. La statonica poi sul Demanio di Stignano si è consolidata in favore del censuario della vernotica.

Pascoli che erano sommamente necessarii agl'industriosi Sammarchesi, i quali si fecero sfuggire, non mettendo a profitto le salutari disposizioni, che nel sistema di censuazione, prescriveva la legge dei 3 maggio 1806; e per la quale l'Amministrazione del Comune avrebbe potuto essere preferita ai censuarii pastori forestieri; ciò che non venne fatto.

§. IX.

Platea dei beni badiali prima del 1782, epoca del Regio Patronato.

1. Palazzo badiale a 3 piani, situato in S. Marco in Lamis, con due moggia di terreno ad orticoltura verso Levante.
2. Forno grande, privativo dell'Abate, ad uso di cuocere il pane.
3. Dall'affitto dei dritti promiscui di tutt'i beni feudali, che costituivano il tenimento di S. Marco in Lamis nella estensione di carra circa 700, su cui i cittadini avevano il *Jus Civico* descritto nel folio d'immunità del Cardinale Carafa; l'Abate ne ritraeva annui duc. 6000 circa; e quello conchiuso nel 1779 in favore del Cavaliere D. Giacomo Francone con Istrumento del 12 Gennajo detto anno, fu aumentato, per un periodo di anni 8 ad annui duc. 6860,00.
4. Avea poi la Badia oltre dei beni feudali, ancora quelli detti burgensatici, esistenti fuori il territorio feudale, e che utilizzava con particolari affitti, cioè 1. nel feudo di Fazzuolo una Masseria di campo con mezzana alberata di carra quattro, poggio corrispondente, e versure 400 di portata. 2. In detto feudo altra Masseria di campo detta Faranello, di carra due, e versure cinque di mezzana, versure 200 di portata col corrispondente poggio. 3. La panetteria, e taverna di Fazzuolo. Si noti come questi sopradetti stabili, cioè Panetteria e Taverna con istrumento del 7 Luglio 1731 furono alienati in favore di D. Irene Belvedere per duc. 1051; e l'acquirente corrispondeva alla Mensa badiale un canone annuale di ducati sette. 4. Nel feudo di S. Chirico una masseria di campo detta Valle Oscura con carra tre di mezzana, corrispondente poggio, e versure trecento di portata. 5. Nel Caldaroso, il così detto Giardino con Torre di circa versure 18. 6. Nel feudo di Castel-Pagano una masseria di campo detta le Quercie con carra due di mezzana alborata e versure 200 di portata con poggio ed acquajo. 7. Nei Demanii di S. Severo la Difesa di S. Ricciardi di carra 32. 8. Nel tenimento suddetto di Castel-Pagano la chiesa diruta di S. Altera, con alcune versure di terreno seminatoriali. 9. Nell'Angarano, tenimento di Apricena, un tratto di terreno di versure sette. 10. Nel territorio di Arignano, una chiusa di olive di versure tre, e un'altra chiusetta; e che furono censite nel 1769 la prima a

D. Giovanni la Bella, e l'altra a Saverio d'Anza. La Chiesa detta la Madonna di Cristo apparteneva ancora alla Badia. 11. In detto tenimento di Arignano possedeva sopra una masseria detta la Salsa versure quattro, e sopra Coppa del Vento versure sette. 12. Nella città di Foggia: un soprano di casa in mezzo alla piazza di fronte alla Portella, censito ai Cavalieri della Cava per annui ducati dieci. 13. Nella città di Molfetta: una chiesa diruta con chiusa di olive; versure cinque di terra a coltura, censiti ai Signori Mangiacavallo. E tutti i numerati beni Burgensatici, dopo che la Badia venne dichiarata di Regio Patronato, fecero passaggio presso la Suprema Amministrazione del Monte Frumentario.

5. Esigeva ancora l'Abate per dritti giurisdizionali: dal Marchese Cavaniglia Signore di S. Giovanni Rotondo per annuo censo del Quarto, di cui era enfiteuta perpetuo, duc. 350: per affitto della Mastrodattia duc. 84: dal *Jus di Scannaggio* degli animali duc. 70.

Dal 1782 al 1810.

La Badia di S. Marco in Lamis in questa epoca non profittava che delle sole fidei dei forestieri sull'Agro Badiale, e del dritto della Terragiera. Aveva ancora la Badia in suo dominio la Difesa di S. Matteo, su cui i cittadini non vi usavano alcun diritto di legnare, né di erbare, eccetto nel solo mese di Agosto, in cui potevano condurre al pascolo i soli animali domati; ed in caso fortuito, potevano i cittadini fare la collata di legna morte. Aveva una Difesa di carra 16 nel luogo detto Coppa di Mastro Giacomo, e su cui i cittadini non vi esercitavano il dritto civico.

L'ultimo affitto per un sessennio, venne concluso nel 1807 a favore di D. Angelo Gabriele di S. Marco in Lamis, per l'annuo estaglio di duc. 6000; ed il contratto fu stipulato dal Direttore dei Regii Demanii D. Federico Zampalcone.

Dal 1811 al 1848.

Per effetto della esecuzione della sentenza della già Suprema Commissione feudale dei 18 luglio 1810, l'amministrazione dei Regii demanii per la Badia vacante, per i suoi due quinti dei Demanii Ex-feudali Ecclesiastici prese: di Sazzano tra erboso, e coltivativo moggia 7268 antiche: difesa S. Matteo per intera, di moggia 2609 - Coppa Mastro Giacomo tra coltivativo ed erboso moggia 1219: Orto Badiale moggia due: il così detto Forno badiale con la taverna, e tavernola: la carcere con i due soprani, ed il palazzo badiale rimasero al comune per gli usi comunali, e circondariali.

Dagli affitti in complesso, il Regio Demanio ne percepiva D. 2000 lordi del contributo fondiario.

Dal 1819 al 1846.

Per effetto del concordato tra 'l nostro Governo con la Santa Sede del 1818, la Diocesana di Manfredonia, per la Badia vacante, amministra i suddetti beni fondi, e ne ritrae dai parziali affitti:

Da Difesa S. Matteo	D. 870
Da Sazzano	D. 1280
Dalla Coppa Mastro Giacomo	D. 650

Dal Forno, e Taverna	D. 0060
Totale	D. 2860

Detratti, come si è detto il contributo fondiario d'annui D. 363, e le spese de' guardaboschi in D. 261; si ha la rendita depurata in D. 2356.

§. X.

Del Governo - Economico - Politico della Badia di S. Marco in Lamis.

Le numerose prammatiche che sotto il titolo *de off. proc. caes.* furono in vigore nel Regno fin da che Alfonso 1. diede il tipo di quell'Amministrazione civile, e di quella giurisprudenza amministrativa che abbiaci veduto vigere fino ai giorni nostri, regolarono ancora gli ordinamenti di quest'amministrazione comunale, non essendo di ostacolo l'essere i cittadini sotto il vassallaggio dell'Abate. Perciò la Curia del gran Camerario ed il Tribunale della Zecca istituzioni Normanne, essendo state fuse nella Regia Camera della Sommara, investita tra gli altri dell'onorevole attributo di Protettrice delle università; veniva appellata Regia camera quella che era interessata di tutt'i gravami che si proponevano avverso i parlamenti comunali, avverso le nomine del sindaco, e degli altri impiegati dell'università, siccome pure nella reddizione dei conti. Lo stesso veniva praticato per le altre città del Regno. E però su questo articolo può venir consultato il dritto patrio.

Per quel che riguarda poi il governo Politico, e l'amministrazione della giustizia; aveva l'Abate l'amministrazione civile, criminale, e mista delle prime e seconde cause in tutto il territorio, e nelle due Difese extra territorium di S. Ricciardo, e di Fazzuolo. Eligeva il Governatore che dovea essere dottorato ed approvato in giudicatura; il Giudice delle seconde cause; il Camerlingo della notte: il Luogotenente, i quali tutti erano da lui in ogni anno nominati e patentati.

Questo sistema di governo durò fino al 1793, allorché con Real dispaccio la terra di S. Marco in Lamis, come per lo addietro era conosciuta, venne dichiarata città. E poiché nel 1782 la Badia istessa fu dichiarata di Regio Patronato; così l'Abbate venne privato di ogni Giurisdizione Politica, e la Città governata con la dipendenza dai Tribunali ordinarii per mezzo di un Regio Procuratore e Giudice. Il primo che occupò un tal posto fu D. Feliciam[n]o Marinelli d'Isernia; il quale dopo di aver prestato il giuramento sul libro del santo Evangelo nella Chiesa Collegiale nelle mani dell'Arciprete, riceveva il possesso dal Sindaco del luogo nella casa comunale, ove oggi rattrovasi la carcere per le donne, largo la chiesa. Questo sistema venne praticato fino alla nomina, e possesso del Regio Governatore e Giudice D. Giuseppe Bassi di Foggia, il quale cessò dalle sue funzioni per la novella organizzazione giudiziaria del 1808; per effetto della quale l'amministrazione della giustizia circondariale di S. Marco, Rignano, e S. Giovanni Rotondo passò al così detto Giudice di Pace. Il primo che occupasse questa carica fu il notar D. Antonio Maria Villani, e l'ultimo il Dottor D. Antonio Maria Cafarelli, il quale fu ancora il primo Regio Giudice Circondariale.

Ai 29 maggio 1817 si ebbe la novella legge Organica Giudiziaria, ed i giudici di pace cessarono

dalle loro funzioni, perché vennero sostituiti da' Regi Giudici Circondariali. S. Giovanni Rotondo venne segregato da questa giurisdizione, ed ebbe il proprio Regio Giudice nel 1 gennaio 1832.

§ XI.

Del governo Ecclesiastico della Badia di S. Marco in Lamis.

Chiaramente si rileva dalle cose per noi di sopra esposte, che la Badia di S. Giovanni, ora di S. Marco in Lamis, surse con territorio separato e circoscritto dalle indicate concessioni. E sin dalla prima origine sua si scorge fondata con la Legge “*Ut Monachi ponant Abatem secundum regulam quem viderint honestum et probum, siccome viene ordinato nel Diploma del 1052*”. E nella concessione fatta da Basilio Imperatore nel 1008 viene prescritto: “*Ut Monasterium sit cum Monachis suis quietum et liberum per hoc sigillum quod nos facimus, et damus ipsi Monasterio, ut nullus Episcopus, Archiepiscopus Hitaliae audeat aliquod impetere*”. Sicché non è dubbio alcuno che la Chiesa di S. Marco in Lamis fu dichiarata esente ab origine, con territorio separato, e con piena giurisdizione quasi Vescovile nel territorio Badiale. Il quale aveva nella sua dipendenza un Vicario Generale con Curia formale di un Cancelliere, Promotore Fiscale, e Cursore: attuandosi in essa tutte le cause di Giurisdizione spirituale in grado di appello, o messo il Metropolitano, si ricorreva alla Curia Romana. E dopo i reali ordini renduti nel 1782, venne sovraneamente prescritto che tali appellazioni fossero prodotte nella Curia del Cappellano Maggiore, siccome venne osservato.

La Santa Visita si apriva dall'Abate o dal suo Vicario Generale con mandato speciale. Dalla Curia si spedivano le Dimissorie agli *Ordinandi ad quemcumque Episcopum*: le approvazioni dei confessori: le Bolle delle provviste dei Beneficii così semplici, come Curati; e per questi secondi si faceva precedere il concorso innanzi agli Esaminatori Sinodali di quel Vescovo che meglio pareva all'Abate. E di fatto conosciamo fino agli ultimi tempi, che l'Arciprete D. Leonardantonio de Carolis, fece il suo concorso nella Curia di Ariano, e dopo le Bolle gli furono spedite dall'Abate. L' Arciprete D. Francesco Centola, ed il Parroco D. Luigi Nardella, fecero il loro concorso nella Curia di Troia. La Curia Badiale accordava il *Liceat* per la contrazione dei matrimonii, per l'assoluzione dalle censure, e per quanto importava il Pastorale, e Ministeriale esercizio della prima Giurisdizione Episcopale.

Fu vantaggiata la Chiesa nel secolo decimottavo pei seguenti miglioramenti:

Veniva da prima composta di un Arciprete con un numero indeterminato di preti, che costituivano il Collegio; e l'Arciprete con i Partecipanti erano unitamente addetti al Culto, addossandosi la cura delle anime, il primo con l'esercizio attuale, e gli altri con l'esercizio abituale: e sempre sotto la dipendenza dell'Abate, o del suo Vicario Generale.

Nel 1722 si conobbe il bisogno di erigere una Parrocchia in aiuto della Collegiale, per essersi aumentata la popolazione sino a 4400 anime; e questa di fatto venne fondata canonicamente nella Chiesa di S. Antonio Abate, di cui il primo Parroco D. Crocinio de Carolis venne messo in eserci-

zio nel 1724. Il Comune dotò la Parrocchia di due Orti con l'annua rendita di duc. 30. A quest'epoca l'Abate era il Cavaliere D. Francesco del Giudice.

Nel 1735 l'Abate Commendatario Cardinal Coscia fu sospeso nella giurisdizione; e la Santa Sede passò l'amministrazione Spirituale e Temporale al Vescovo di Bovino F. Antonio Lucci (oggi venerabile), il quale la governò per 6 mesi. Questo Prelato consacrò la Chiesa Collegiale.

Con Real Dispaccio dei 20 giugno 1767 a rappresentanza del Capitolo, venne questo ridotto al numero di trenta Partecipanti. Ed in quest'atto Sovrano, tra l'altro si legge "*E vuole la M. S. che i Capitolari si riducano al numero di trenta, con aumentarsi solamente coloro, che han dato buon saggio di probità e dottrina, per trattarsi di esercitare la Cura, e che tal riduzione non si esegua ora, ma secondo accadrà la vacanza così si sospenda la nuova ammissione sino a tanto che i Partecipanti arrivano al numero di trenta*".

Nel 1782 essendo Abate il Cardinal D. Nicola Colonna, venne la Badia dalla Curia del Cappellano Maggiore dichiarata di Regio Patronato.

Con Real Dispaccio del di 8 maggio 1790 vennero accordate le insegne al Collegio Capitolare a somiglianza della Collegiale Chiesa di S. Giovanni Maggiore di Napoli; e la Cappa simile negli ornamenti a quella dei Canonici della Cattedrale di S. Severo.

Nel 1769 defunto l'Abate Cardinal Colonna, e giunto appena l'avviso al Collegio Capitolare; credè questo ragionevole ed uniforme alle disposizioni dei sacri Canonici procedere alla elezione del Vicario Capitolare; per cui restò canonicamente eletto l'Arciprete de Carolis. Questa elezione del Capitolo venne contrastata dall'Arcivescovo di Manfredonia Monsignor Francone; il quale ottenne dalla Real Camera di S. Chiara di dover lui eligere il Vicario, come *viciniore*; e per tanto vi destinò da pro-Vicario D. Arcangelo Vincitorio. Venne così originata una lite di giurisdizione, che fece tanto rumore a quell'epoca, e che venne in fine risolta a favore del Capitolo della Chiesa vacante. E di qui il Governo Capitolare fino alla pubblicazione del Concordato con la S. Sede del 1818.

Nel 1803 per essere aumentata la popolazione fino al numero di 9800 anime, vi fu bisogno di erigere altra Parrocchia soccorsale; e questa fu fondata canonicamente nella Chiesa di S. Berardino, nella dipendenza dell'Arciprete, e Capitolo della Collegiale, sotto il Governo di un Economo Curato, con un assegnamento di annui ducati 60 sullo stato discusso Comunale. Ed in questa occasione la Curia locale fece una nuova circoscrizione delle tre Parrocchie, secondo oggi vengono governate.

Nel 1810 tanto l'Arciprete della Collegiale, che il Parroco di S. Antonio Abate con i rispettivi Economi, riceverono una congrua sullo stato discusso del Comune; cioè i primi per annui D. 120, e gli altri per annui D. 60. A ciascuna delle tre parrocchie vennero assegnati D. 20 per olio e cera in ogni anno. E nel 1843 fu elevata la congrua dell'Economo di S. Berardino ancora a D. 120. Congrue che vennero conservate con l'articolo 7. del Concordato.

Nel giorno 21 Marzo 1818 venne pubblicata la Legge per l'esecuzione del Concordato tra S. S. Pio

VII. e S. M. Ferdinando I. del giorno 16 Febbraio detto anno. Con l'articolo 3. venne stabilito: "*Che le Badie Concistoriali, le quali si ritrovano con la rendita al di là di cinquecento D. annui, restavano senza essere aggregate*".

Per tanto la Badia di S. Marco in Lamis non venne soppressa, perché aveva la rendita di D. 2000 circa annui. Ed avendo il S. Padre designata la nuova circoscrizione della Diocesi nei Reali Domini al di qua del Faro, accennata nel Concordato, se ne delegò la esecuzione a S. E. il Cardinal Caracciolo. Nella Bolla di circoscrizione, in fatto di Badie non sopresse, sta prescritto "*..... quoad reliquas omnes Abbatias nullius Diocesis in ipsius Regis ditione citra Pharum existentis, Episcopi, et Vicarii Capitulares viciniores exercere in eis pergent spiritualem jurisdictionem, quam nunc exercent, nobis expresse reservantis de titulis, et bonis caeterarum supradictarum Ecclesiarum nullius Diocesis, deque aliis omnibus easdem respicientibus per alias Apostolicas literas providere*".

Quindi fu che la suindicata Eminenza del Cardinal Caracciolo in data dei 29 Luglio 1818 diresse lettera a S. E. Monsignor Arcivescovo di Manfredonia del tenore seguente "*La Santità di N. S. per organo della Segreteria di Stato, e con dispaccio dei 21 corrente si è degnata di accordarmi le facoltà necessarie a fin di provvedere, che le Badie dette nullius non restino senza una legittima amministrazione. Quindi in nome della prelodata Santità Sua, V. S. Illustrissima si compiacerà di assumere il governo della Badia di S. Marco in Lamis. Ella ne terrà avvertita a chi spetta di questa Pontificia disposizione. Nel mio particolare mi rassegno pieno di stima e di rispetto. Di V. S. Illustrissima e Reverendissima. V. Servo. D. Indaco Cardinal Caracciolo. A S. E. L'arcivescovo di Manfredonia*". Siamo or dunque per Pontificia delegazione nel governo Spirituale dell'Archidiocesi di Manfredonia: e ciò fino a quando le due Corti non faranno eseguire per le Badie Nullius, le prescrizioni del Concordato.

Dalle cose fin qui dette si deduce, che la Chiesa di S. Marco in Lamis surse sotto il governo degli Abati, e venne così regolata prima dall'Ordine Benedettino, poi dal Cistercense, e quindi dai porporati Commendatarii della Romana Chiesa ricettizia innumerata; negli ultimi tempi ricettizia numerata; e di presente composta da un Collegio di trenta Canonici, di cui fa parte l'Arciprete della Collegiale, il Parroco di S. Antonio Abate, ed il Curato di S. Berardino. Non vi sono in essa chiesa, dignità, od altri benefici curati, o non curati.

Non ha il Collegio prebende o rendite patrimoniali, meno quelle che ritrae dalla esazione dei censi, e da affitti di fondi urbani per disposizioni pie, e con l'obbligo della celebrazione delle messe. Esercita la privativa nell'associazione dei cadaveri, e nelle processioni religiose. La massa di tutti questi proventi ha fatto ultimamente ritenere il piano di Monsignore Rosini; per cui ad ogni canonico si è potuto dare la rendita annuale di D. 50, capace questa ad essere sostituita al sacro Patrimonio.

Oltre del Corpo Capitolare ci sono dei preti fuori numero, ed in numero indeterminato. Di presente

questi sorpassano il Corpo Capitolare. L'ordinario Diocesano per tenerli applicati distribuisce loro le Rettorie delle Chiese, e delle Congreghe laicali: altri ne destina per Sottoparrochi, ed alcuni ne addice alla pubblica istruzione.

Ha il collegio capitolare i proprii statuti, per effetto dei quali *per Eddomade* uffizia quotidianamente in coro, ed attende a tutte le funzioni del Culto.

Il titolo della chiesa collegiale è della Santissima Annunziata, sotto del quale percepisce tenue rendita per la manutenzione dei Sacri arredi. Dai fondi dell'amministrazione Diocesana, e per apposito articolo in quello stato discusso, per l'oggetto istesso e pel culto riceve un' annua liberanza di D. 80.

Il Protettore della Città è S. Marco Evangelista, per la cui festività trovansi fissati sullo stato discusso del comune ducati 60: - duc. 10 per la festa dell'Immacolata: - D. 12 per l'Organista.

La manutenzione, e la riparazione del Tempio compete al Comune. Tanto si ha dagli atti della dedizione, e consegna di Monsignor Lucci Amministratore Apostolico; e come si legge nella lapida marmorea esistente nella Cappella a sinistra di detta Chiesa del tenore seguente. *D. O. M. TEMPLUM HOC SSMAE VIRGINIS MAE ANNUNCIANI IN MATRICI ARCHIPRESBYRALI - PAROCHALI ECLA CANONICE DEDICATUM DIE X MARTII 1736 TRAR ANTUS LUCCI EPISCOPUS BOVINI HUIUS IURISDICTIONIS ADMINISTRATOR AMPLUS SUMPTIBUS HUIUS UNIVERSITATIS CUI EXTRUCTIO MANUTENSIO AC REPARATIO COMPETIT SOLEMNI RITU CONSECRAVIT ET OFFICIUM A CLERO RECITANDUM CUM OCTAVA IN DIE PRIMO CUIUSLIBET MENSIS 7BRIS ASSIGAVIT. IOANNES BAPTISTA SASSANO S. IOSEPH ANT: DEL SABRO L. T. 1745.*

Di fatto dal 1826 in quà a spese del Comune e dei proprietarii scritti sul ruolo di Fida, s'intrapresero i lavori di riduzione del suddetto Tempio, sperandosi dallo zelo degli amministratori, che abbiassi un giorno a veder la fine per la gloria di Dio, e per onore della patria.

Il badiale Convento di S. Giovanni in Lamis, titolare, e ius Patronato della Badia, oggi detto di S. Matteo, è nella stessa giurisdizione. L'Amministrazione Comunale non pertanto annovera nel suo stato di popolazione non solo la famiglia di S. Matteo, ma ancora quella di S. Maria di Stignano, a cagione che l'attuale circoscrizione del suo tenimento fa in esso comprenderlo; comeché nella giurisdizione Ecclesiastica dipendesse dalla Curia Vescovile di Lucera, essendo situato nel Feudo di Castel-Pagano; e perché la stessa concessione del Conte Enrico escludeva quella località dal feudo Badiale.

Oltre dei sopradetti due Conventi suburbani di S. Matteo cioè, e di Stignano de' PP. Minori Osservanti di S. Francesco; non ci sono in S. Marco in Lamis Conservatori e ritiri di sorta, e molto meno stabilimenti di beneficenza, o luoghi pii laicali. Vi esistono bensì, e sono regolate con proprii ordinamenti le Congreghe, del Santissimo nella Chiesa Collegiale: dei Sette dolori, nella Chiesa propria: di S. Maria del Carmine nella Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate: del Trionfo del Purga-

torio nella chiesa propria: del Patrocinio di S. Giuseppe, nella Chiesa propria: di S. Maria, nella chiesa Parrocchiale di S. Berardino: e del Santissimo Rosario nella chiesa delle Grazie.

Siffatte congreghe locali non hanno rendite; ma il culto si mantiene con la massima decenza, e somma divozione, mediante le oblazioni, e prestazioni annue dei Fratelli, e sorelle ascritte.

§. XII.

Proprietà patrimoniali della città di S. Marco in Lamis.

Dedotti i due quinti di tutt'i demanii Ex-feudali-ecclesiastici che si amministrano dalla Diocesana di Manfredonia per la Badia vacante; i rimanenti tre quinti formarono il patrimonio del comune. Perciò dallo stato discusso comunale si ha il seguente risultato:

1. Per canoni sulla difesa del Calderoso	D. 231:75
2. Per canoni sulle occupazioni conservate in detto locale	D. 355:13
3. Per canoni delle Colonie suddivise tra' cittadini nel ripetuto demanio	D. 491:47
4. Per canoni sulla mezzana ivi	D. 15:38
5. Per altre occupazioni conservate su detto locale	D. 36:00
6. Dal Ruolo di fida sopra tutti i demanii erbosi	D. 2912:19
7. Dalla Terragiera di tutte le Colonie perpetue	D. 2000:00
8. Per canoni sopra le vigne	D. 84:00
9. Idem sulle Piscine	D. 98:00
10. Per canone sull'accantonamento della masseria di Faranone	D. 108:70
11. Idem sulla Masseria delle Quercie	D. 61:50
12. Idem sulla Masseria di Faranello	D. 66:00
13. Estaglio delle sei difese Comunali	D. 500:00
14. Per canone ed affitti di Parchi a coltura	D. 220:25
15. Per cespiti diversi, e canoni parziali	D. 281:30
Totale	D. 7461:58

Non si fa qui menzione della rendita straordinaria dello stato discusso, perché nella maggior parte viene costituita dai dazii di consumo, che è un peso civico, e variabile secondo le circostanze.

Tutta la rendita poi ordinaria e straordinaria viene esitata, nel modo che gli articoli d'esito fissati nello stato discusso sopradetto; e solo è ad osservare che per opere pubbliche comunali a disposizioni del Decurionato, sono appena esitabili annui D. 280:00.

§. XIII.

Lo stato di popolazione nel 1845 ha segnato la cifra di 14277 anime.

STATO CIVILE

Celibi	Maschi	3646
	Femine	3888
Coniugati		5578
Vedovi	Maschi	375
	Femine	790
	Totale	14277

Parte IV

Mezzi che si propongono per migliorare le private proprietà, ed il patrio suolo.

§. I

Fin qui si è esposto qual fosse l'antica Badia; quali furono gli uomini del feudo; e come questi per essere governati da persone pie, venivano ammessi a godere di tutti i beni badiali, e quindi ad essere agiati, eran sufficienti pochi capitali. Si è fatta ancora la narrativa delle svariate vicende, cui andò incontro la Badia, e come declinasse, e poi si spegnesse l'antico suo lustro. Sciolta ogni promiscuità, si è data un'idea di ciò che per la Badia si amministra; di quello che l'amministrazione del comune è in possesso; e come originate vennero nel Feudo Badiale le private proprietà. La popolazione intanto progredisce rapidamente, e si aumenta. Dessa è appena ammessa agli usi civici sopra i Demanii Ex-feudali-ecclesiastici pertinenti al comune, ed a carissimo prezzo. In origine li abitava un popolo dedito alla pastorizia, e si viveva nell'opulenza: di poi, dietro la cesinazione dei boschi si ebbe un popolo agricola su terra vergine. S'impalmarono così la pastorizia e l'agricoltura, e la comodità, l'opulenza, la concordia si assisero sulle domestiche mura. Ma l'età del secolo d'oro è già trascorsa. Una popolazione colossale è oggi costretta a vivere su d'una quarta parte del tenimento, che nei tempi andati era per intero destinato ad alimentare pochissime famiglie. Coloni e pastori non possono più andar d'accordo, perché i primi sono avidi di terreni per la produzione dei cercali; i secondi di erbaggi per pascolare le greggi, e gli armenti. Da queste considerazioni adunque, qual sarà la deduzione, ed il giudizio a darsi per le generazioni avvenire? Il problema facilmente si scioglie col dilemma, o vivere delle miserie, od emigrare.

Cittadini Amministratori, Padri di famiglia, la generazione veggente ha dritto ancor essa, e pur troppo, ai mezzi di sussistenza egualmente che i loro padri: anzi è sacrosanto dovere di costoro, che per essi venga con le particolari proprietà, avvantaggiato il patrio retaggio. Per tanto, qual deliberamento sarà il suo?

Se all'imperioso e supremo bisogno della vita, v'è ancora intimamente legato il vivissimo perenne desiderio di conservarla coi migliori comodi mezzi possibili, chi non prevede nella situazione di cose da noi esposta, la durissima necessità nei nostri figli a dover, non tardi, emigrare dal proprio suolo? E forse gli abitanti di quelle terre a cui si condurranno, non sentiranno anch'essi il bisogno di mantenere il loro territorio non accalcato di forestieri, onde non trovarsi anch'essi in avvenire nella trista condizione di rifugiare altrove? E se vi saranno ammessi, quali dure condizioni verranno imposte! siccome veggiamo tuttodi pei braccianti emigrati nei comuni vicini.

Le risorse adunque dobbiamo rinvenirle noi medesimi e negli stessi mezzi che ci somministra il patrio suolo; e che ci vengon suggerite dalle Leggi Economiche del Nostro Augusto Monarca, Padre amorevole di tutt'i popoli dei suoi vasti dominii. Queste si potranno ottenere migliorando le colture: riordinando il sistema di pascolo; e se è possibile introducendo le arti di prima necessità. Il che par-

titamente verrà da noi esaminato; a fin di convincerci che siamo ancora al caso da poter opporre opportuni miglioramenti, contro gli ulteriori deterioramenti di nostra sorte.

§ II.

Prenozioni sull'Agricoltura.

L'Agricoltura fu la prima occupazione dell'uomo. Nell'indagare l'origine delle Nazioni, si rileva che ogni individuo coltivava una porzione di terreno. Se ci facciamo un poco a svolgere le pagine della sola scienza veramente ministra di civiltà e sapienza, la Storia; troviamo che l'opulenza e la prosperità dei popoli, derivò ad essi nella più gran parte allora quando vie di meglio si adoperarono con l'aratro e con la zappa, serbando a un tempo nobile semplicità di costumi, siccome segnò l'epoca della decadenza degli stati quel tempo in cui all'operosità, ed alla coltura dei precipui mezzi di sussistenza, sottentrarono la mollezza, e il lusso; e conseguenza ne fu quell'estinguersi negli animi umani il dilettevole affetto ai veri e naturali piaceri, che soli possono rendere felice la vita.

Un popolo agricola sotto la direzione di una saggia Amministrazione darebbe l'idea della società la più conforme alla natura. Pertanto è sommamente utile esaminare il giusto grado di considerazione dovuto all'Agricoltura; le fondate speranze che noi possiamo avere dei suoi progressi, e i migliori mezzi per condurla a perfezione maggiore. Né si debbe intendere che la prosperità di un popolo esige, che tutte le classi di esso si addicano all'Agricoltura; è dovere soltanto illuminare, e proteggere quella che vi è destinata.

E primieramente è d'uopo osservare, a meglio considerar quest'oggetto, che l'agricoltore non gode interamente della proprietà dei suoi fondi, se le circostanze non lo favoriscono ad utilizzarli secondo la sua perizia ed i suoi lumi. Ognuno dovrebbe avere la libertà di coltivare nel suo podere quelle produzioni che il suo interesse, le sue facoltà, la natura del terreno gli suggeriscono, per trarne il maggior profitto possibile.

Nonpertanto l'Agricoltura tiene i suoi precetti che Catone, Plinio e Columella dettavano ai loro contemporanei per rendere prospera la coltivazione. Essi si riducono: attendere a coltivare la terra opportunamente; lavorarla bene: stabbiarla meglio. Plinio diceva, considerate la qualità del clima, e del suolo. E Catone rinunziate alle terre, il lavoro delle quali esige troppa spesa. Un fondo è cattivo, quando a renderlo pregevole, ci vuol molto danaro e travaglio. E Columella il fondo non sia molto esteso; non imitate quelle persone che posseggono per impedire che altri possedessero. Il campo dev'essere più debole dell'agricoltore: se il fondo è più forte il padrone rimane oppresso. Vendete la casa di città, e comperate un podere campestre, diceva Plinio. L'ordine col quale Catone classificava i poderi erano: le terre per produzione di cereali: le vigne: gli oliveti: i prati: gli orti: i boschi ce-
dui: gli alberi da frutta: le selve.

Il migliore di tutti i prodotti della campagna, secondo Platone, sono i bestiami; quindi allorché se gli domandava qual cosa produceva maggior utile, rispondeva gli armenti se si custodiscono bene.

Ora il Sammarchese è Colono ed è Pastore. Dunque i precetti agricoli possano venir quivi raccolti.

§ III

Esame dei suddetti precetti nei mezzi, che il patrio suolo ne somministra.

1. Pel miglioramento dell'agricoltura.
2. Pel miglioramento della pastorizia.
3. Pel miglioramento, e per la riproduzione dei boschi.

Sul primo articolo - Agricoltura.

Noi possediamo fondi azionali, comunque a titolo di privata proprietà, sol perché queste sursero nel Feudo Badiale, e per ciò soggette agli usi civici, ed a prestazione di terraggio sia all'amministrazione del Comune, sia alla Diocesana. Per effetto degli usi civici, le terre a coltura situate nel tenimento di S. Marco, dopo la raccolta dei cereali sono aperte al pascolo e vi s'immettono gli animali per erbare, e spigare. Per effetto del dritto a terraggiare, il Colono corrisponde misure trentasei sopra ogni versura di cereale, che raccoglie nei demanii di Bosco e Piscina di Re; mentre sulla Coppa Mastro Giacomo e sopra le versure 180 di Giudice Nicola, S. Cristoforo, e Cicerone, se ne corrispondono misure 48, e le une, e le altre lorde del 5. che si deduce in favore dei coloni per lo contributo fondiario. In questo stato di cose, le Colonie non sono suscettibili di alcun miglioramento, anzi da anno in anno andranno a soffrire maggior depreziamento. La prima cura dell'Amministrazione comunale, debb'esser quella di permettere che i poderi vengano chiusi sia con fossati, macerie, o siepe viva. Nel far ciò essa non adempie che al voto della Legge, non procura che il bene dei suoi amministrati, il proprio vantaggio; ed eccone la dimostrazione.

Sulla Prima.

Atterrato il colosso della Feudalità e sciolta nel regno ogni promiscuità tra i Feudatarii e i Comuni; l'Agricoltura incominciò a fare parte delle cura del Governo, istituendosi in ogni Capoluogo di provincia le società di miglioramento. La soprintendenza e vigilanza ne venne affidata al Ministro dell'Interno (1) (2) e con apposite Leggi furono aperte in tutti i Comuni del Regno le scuole di Agricoltura, l'insegnamento del Catechismo-teoretico-pratico del signor Granata (3), e si stabilirono diversi principii per la chiusura dei fondi per sottrarli dalla servitù del compasquo (4) (5). Evvi dippiù pel nostro paese. Datasi esecuzione alla sentenza della Suprema Commissione Feudale del 16 luglio 1810, per mezzo del Commissario ripartitore, Cavaliere D. Biagio Zurlo; con Ordinanza dei 23 dicembre 1811 in fatto della chiusura in disamina venne prescritto con l'articolo 5. *“Le Colonie esistenti sopra tutti i locali di Bosco, e Piscina di Re sono dichiarate perpetue. I coloni godranno dei benefici accordati con i Reali Decreti dei 16 ottobre 1809, e 17 gennaio 1810”*. Tra i benefici a' coloni Sammarchesi accordati, èvvi la chiusura delle colonie nei modi che i citati Decreti prescrivono. Or dunque permettendosi la surriferita chiusura, non si adempie che al voto della Legge.

Note

(1) (2) Decreti del 30 marzo 1806; dei 16 febbraio 1810.

(3) Decr. dei 28 apr. 1818. Min. de' 7 nov. 1840.

(4) Decr. dei 3 Dicem. 1808; 16 ott. 1809; 17 gen. 1810

(5) Minis. de' 6 sett. 1809; 29 luglio 1809.

Sulla Seconda.

Accordata questa, chi non vede il bene che ai proprietari si procura? Con la chiusura i terreni possono essere meglio destinati, divisi, e ripartiti. Abolito così l'uso civico di erbare, e spigare, si possono avere i vivai di piante utili, e fruttifere; e possono venir su delle piantagioni, senza pericolo di poter essere addentate dal morso velenoso degli animali E perciò dalla chiusura del suo fondo il colono industrioso non tarderà ad utilizzare i terreni appesi e scoscesi solcati dalla acque e denudati; producendo ivi delle selve cedue di castagno che assai bene alligna nel nostro terreno; e formar dei vivai, donde trarre dei polloni per gli alberi solitarii in terreno più adatto (1).

Nota

(1) Il metodo delle piantagioni dei castagneti, è uopo riscontrarlo nel corso di Agricoltura dell'Ab. Rozier. T. 3 f. 376.

Sulla Terza.

Poiché nell'accordarsi il diritto di chiusura, i coloni sono ancora facoltati a commutare in canone il peso della Terragiera, quali enfiteuti perpetui; così il padrone diretto (l'Amministrazione comunale, e la Diocesana) avrebbe una certezza di rendita invariabile, e di facile esazione; vedrebbe alborato con piantagioni fruttifere le Colonie istesse, e perciò aumentato il prezzo del fondo, non facile ad essere denudato, e trasportato dalle piogge e dalle alluvioni. E quanto siano utili gli alberi all'Agricoltura, l'intende assai bene il colono, il quale conosce che gli alberi hanno insensibilmente preparata la terra che coltivano. E per la verità essa deve agli avanzi degli alberi ammassati insieme per una lunga continuazione di secoli, quell'*humus* o terra vegetabile, che assicura l'abbondanza delle messi, e delle produzioni d'ogni genere, e senza cui tutto langue e decade. Abbattete una selva, lavorate il suo terreno, seminate del grano; la vegetazione sarà sorprendente, e forse così prodigiosa, che non si troveranno più proporzioni tra la spiga aggravata dalla grossezza, e dal numero dei granelli ed il fusto che deve sostenerla. Ma lavorate e seminate continuamente su questo terreno, a poco a poco le raccolte assorbiranno la terra vegetabile, le piogge ne trascineranno il rimanente nelle valli, e nelle pianure; e finalmente questo suolo dapprima nero e fertile, cambierà di colore, e non resterà più che un granello di terra secco, acido, ed arenoso. Se ne interroghi lo spietato cesinaiuolo gorganico, e vi dirà ciò sia vero.

Né si opponga il pregiudizio, che dalla chiusura potrebbe risentirne la pastorizia; imperocché questa industria, germana alla coltura Sammarchese, e figlia di un sol parto, avrà anche essa, i suoi mi-

glioramenti; siccome or ora vedremo.

Sul Secondo - Industria armentizia.

Tutto il demanio erboso Sammarchese è buono per animali d'ogni specie in tre stagioni dell'anno, imperocché nella vernotica ne devono sloggiare per la presenza delle nevi. La parte incolta nel 1812 risultò di carra 302. Oggi si è notabilmente ristretta, sia perché si sono estese le dissodazioni, sia per le falcidie cui andò soggetta per effetto delle svariate liti col limitrofo Comune di Sangiovanni Rotondo. L'industrioso Sammarchese si trova oggi a malpartito per la minorazione dei pascoli. La statistica riportata nel ruolo di fida del 1845, è come segue:

Vacche num.	2562
Giumente	670
Pecore	21944
Capre	6229
Troie	222
Porci	1291
Porcelli	594
Tot.	33512

In conseguenza accordandosi ai coloni il diritto della chiusura, e cessato sopra il demanio colto l'uso civico di erbare e spigare; per necessità si deve restringere il numero degli animali, perché in pari circostanza ha più diritto di vivere l'uomo, che la bestia. Ma con la pastorizia si impiegano ancora moltissime braccia; e questa industria è fonte di ricchezza nelle famiglie, siccome il bestiame è ancor utile pur troppo all'Agricoltura. Questo capo d'industria somministra al patrimonio del Comune, come appare dal ruolo di fida, annui ducati 2912; e con le innovazioni che si propongono non ne debbono rimaner pregiudicati e l'industria armentizia, e l'amministrazione del Comune. Quindi a conciliare i reciproci interessi, il temperamento da adottarsi sarà quello di dare in enfiteusi partitamente la parte erbosa del tenimento atto alla riproduzione delle piante silvane; e la parte sassosa denudata ed alpestre, rimanere a pascolo aperto. Ed il tutto dietro regolare classifica, e valutazione, onde fissarsi sulla parte censibile un canone annuale da associarsi al novello ruolo di fida riducibile; onde avere un cespite da eguagliare la stessa somma di D. 2912, prodotto di fida in vigore con un supero di altri D. 500, importare di estaglio delle sei Difese comunali; che per effetto del nuovo sistema non potrà più formare un cespite separato d'introito, come quelle che dovranno far parte del pascolo aperto unitamente ai Demanii erbosi di Coppacasarinelli, e Caldaroso, con i quali sono in continuazione. È questo l'espedito unico, che si sa suggerire in fatto delle miglorie in disamina, per essere: 1. uniforme alla Legge: 2. economico per l'Amministrazione comunale: 3. di utile alla classe dei proprietari.

Sulla prima.

"L'enfiteusi è un contratto, in virtù del quale si concede un fondo con l'obbligo di migliorarlo, e di

pagare in ogni anno una determinata prestazione che si dice canone o in denaro o in derrate, in riconoscenza del dominio del concedente" LL: CC: art: 1678. Or quando si imponesse al concessionario l'obbligo di riprodurre le piante silvane, che sarà l'unica miglioria del fondo per le cespaje che vi esistono e di non mutarne la superficie; non si adempirà che al volere della Legge, la quale pose sotto la sua tutela le selve, e ne inculca la conservazione. Che poi il Comune può essere a tanto autorizzato, chi può metterlo in forse? Le primitive facoltà gli vengono dalla Legge sulla ripartizione dei terreni demaniali del 1 Settembre 1806, con cui si prescrive che i demanii Ex-feudali-ecclesiastici ricaduti ai Comuni per lo scioglimento della promiscuità, si dovevano ripartire tra i cittadini col peso di corrispondere un annuo canone, proporzionato al valore delle terre. Disposizioni ritenute colla Legge amministrativa del 12 Dicembre 1816 art: 182 così concepita. "I demanii Comunali saranno divisi, ed assegnati in libera proprietà ai cittadini, mediante la prestazione di un annuo canone a favore del Comune secondo gli stabilimenti adottati".

Né si opponga ciò che vien prescritto dall'art: 188 citata Legge; perché non tutt'i Demanii erbosi devono essere conceduti in enfiteusi; ma semplicemente quelli suscettivi di miglioramenti per la riproduzione delle selve, e pel miglioramento del pascolo, per cui una buona porzione nella parte petrosa, montuosa, ne rimarrà a pascolo aperto, per aversi il ruolo di fida richiesto dal citato articolo. Or dunque se il contratto che si propone non è che a seconda della Legge; può venir accolto ed eseguito.

Sulla seconda.

Per aversi economia nell'Amministrazione, occorre rendere facile la riscossione dei diversi cespiti d'introito. Nel sistema di pascolo aperto si esigono

Dal ruolo di fida..... d: 2912
 Dalle sei Difese comunali..... d: 500

Totale 3412

Si è fatto osservare nella parte 3. come sciolta la promiscuità col Feudatario, dei Demani Ex-feudali-ecclesiastici spettano al Comune i grandi locali, parte colti, e parte incolti di Lagorosso, Cardinale, Piscina di Re, Montenero, Ceraso, Chiancata della Ferola, Pontone del Santolo, e Coppa Ferrara. E come la parte colta è rimasta conservata ai coloni perpetui, per i quali si è opinato potersi dietro la chiusura, commutare le prestazioni di terraggio in canone; così la parte incolta, a meno della sassosa ed alpestre può essere concessa in enfiteusi perpetua. Ora la parte censibile dovrebbe essere accantonata sopra i surriferiti locali, a precisamente quella suscettiva di miglioramento, che si trova tutta in continuazione da formare un corpo; e perciò

1. Di Lagorosso moggia antiche..... 1000
 3. Di Cardinale mog.....1500
 3. Di Piscina di Re mog.....4500

4. Di Montenero mog.....	300
5. Di Ceraso mog	1500
6. Di Chiancata la Ferola mog.....	1500
7. Di Pontone del Santolo mog.....	1500
8. Di Coppa Ferrara mog.....	2040

Tot: 13840

Pari a carra 173

Tutto il rimanente dei suddetti grandi locali rimarrà a Coloni perpetui col peso ancora di migliorare la parte salda con piantagioni, e corrispondere il Canone in proporzione.

Ritenuto quanto di sopra, formeranno il pascolo aperto:

1. Quel che resta di Lagorosso, quant'acqua pende verso S. Marco, circa di carra	12
2. Le difese Comunali in tutta la loro estensione, di carra circa	36
3. Tutto il demanio erboso di Coppa Casarinelli di carra	60
4. Del Demanio Caldaroso circa carra	12

Totale car. 120

Tutti gli indicati locali formano ancora corpo, ed incominciano quant'acqua pende verso S. Marco fino alle pianure del Caldaroso. Nel nuovo sistema si avranno i seguenti prodotti:

Canoni ritraenti dalle carra 173 incolto censibile, salva la varietà delle subaste,

ed a d. 12 il carro d. 2076

Dal ruolo di fidad. 1336

Tot.d. 3412

Prodotti uguali a quelli che si ricavano dal ruolo di fida in corso, e dagli affitti delle sei Difese comunali.

Nel sistema di censuazione, l'Amministrazione del Comune andrà ad aprire il titolo del censo in collettiva per mezzo dei ruoli renduti esecutorii ai sensi dell'art. 56 e seg. del Decreto dei 30 Gennaio 1817 riguardante il Regio Demanio ed in conformità del Decreto dei 19 Novembre 1817, e Real Rescritto dei 10 Ottobre 1818, onde trovare nell'esecuzione di essi la certezza delle rendite. E come questa sarà a fissarsi per quanto è l'importo del ruolo di fida associato a quello delle Difese Comunali; così con l'esperimento delle subaste nel modo voluto dall'art. 299 della Legge amministrativa, si andrà sicuramente ad ottenere un dippiù, onde l'Amministrazione ne conseguirà un maggior vantaggio.

Sulla Terza.

I pascoli aperti promiscui sono ad adottarsi, quando sono estesi, ed è ristretto il numero degli animali. Per lo contrario, sarà meglio l'assegno parziale in enfiteusi. Prima ed indispensabile condizione di esistenza, e di progresso per ogni associazione di uomini, è la riduzione del suolo comune in

proprietà parziale, ed il solo e legittimo modo di costituire la proprietà è l'appropriazione che se ne fa dalle persone.

Ma ciò non può eseguirsi che dall'individuo; dunque la vera e perfetta proprietà, è la proprietà privata. Se noi consideriamo i principii delle nazioni, restiamo convinti che vi sono stati proprietari dacché vi sono uomini. L'esercizio di essa si è con la ragione perfezionato: ma l'esercizio istesso che mena al principio di questo dritto, non diversamente può stabilirsi che per legge positiva, o per convenzione. La proprietà è la fondatrice delle umane società; per lei l'industria tramuta i deserti in ridenti campagne. Diamo uno sguardo solo alla Difesa comunale del Demanio Caldaroso data in enfiteusi, e divisa fra i cittadini per Sovrane disposizioni che l'Università provocò, ed ottenne nel 1782. Una estensione di carra 7 di terreno macchioso incolto, oggi forma la parte più utile del tenimento nelle mani del proprietario. E se prima mancava l'olio, uno dei generi di prima necessità, oggi se ne abbonda, e non ve n'è più bisogno acquistarlo di fuori. E sol perché dagli *scorvi* son prodotti fruttiferi alberi di olive: pianta che si è ivi moltiplicata con le svariate piantagioni, eseguite per rapina nel Demanio del Comune, e che si son dovute ritenere come migliorie *fixae vinctae* legittimandosene le occupazioni ai possessori.

Si rammentino i salutari effetti che si ebbero dalle Leggi emanate per la censuazione del Tavoliere di Puglia, per le quali le industrie armentizie si sono moltiplicate, ed i fondi censiti per le migliorie che ne avvennero si sono aumentati di valore. Se ne interroghi il censuario pastore; e così saremo convinti dell'utilità sempre più rifulgente del proposto sistema.

Deve non però il corpo municipale far precedere i suoi regolamenti per la regolarità e certezza dei contratti in disamina; e nei modi, dei quali sarà data un'idea sul proposito del miglioramento delle selve. Imperocché se per condizione, il concessionario deve intendere alla riproduzione e conservazione delle piante; per le stesse convenzioni le Selve produttive, debbono rimanere sotto la protezione della Comunale Amministrazione: di modo che il censuario abbia il solo dritto a fruir degli ortaggi, e dei frutti; e facoltà ancora di servirsi della spurga degli alberi, e degli alberi stessi, ma per industria semplicemente.

Chiuderemo questo articolo dopo una breve digressione. Le Reali Società Economiche si applicano per lo miglioramento dell'Agricoltura, come sorgente di ricchezza allo stato, ed alle famiglie; ma quistioni sull'utilità, o sul danno dei pascoli non ancora si elevano, e né vengono in disamina - Si dà questo nome a' pascoli pubblici pertinenti ad una comunità di abitanti, come terreni incolti o boschaglie, sia in pianure, o sopra montagne e colli, o nelle selve. Vi è un'altra specie di pascoli comunali, la quale consiste nella servitù di lasciar aperti i prati ed i campi dei particolari, ai bestiami degli individui della comunità dopo il primo raccolto, secondo l'uso o le regole di ciaschedun luogo. Sarebbe difficile determinare l'origine di detti pascoli, creduta coeva alle comunità degli abitanti.

In generale, presso i popoli pastori vi è stato un maggior numero di detti pascoli comunali, ed un

numero minore di proprietà, come in relazione allo stato di popolazione. Stava bene un tal sistema, quando gli abitanti d'una Comunità erano in ristretto numero. Ma oggi che le generazioni rapidamente si moltiplicano, non è più il caso di attendere a quel sistema; bensì di proteggere e tutelare le proprietà private. Oggi tra noi il diritto di pascolo aperto agli usi civici è di ostacolo all'agricoltura, come di sopra si è fatto osservare. Una usanza fondata unicamente sopra dati incompatibili, è ormai tempo che ceda alla pubblica utilità. Se questo dritto viene ad essere sminuito nel proposto sistema, l'industrioso di rimpatto ne sarà riccamente compensato dall'utile particolare che ne vedrà derivato a se stesso.

Per la verità poi far continuare il sistema di pascolo nello stato attuale sarà sempre di pregiudizio alla fruizione dei pascoli comunali, ed agli stessi Demanii del Comune. Essi abbandonati alla natura, depreziati dal bestiame, non si dispongono che a maggiormente deperire; e il bestiame istesso vi troverà un nutrimento sì scarso, che appena sarà sufficiente a farlo vivere. Il bestiame meglio mantenuto nei ricinti e nelle chiuse, profitterebbe maggiormente, e sarebbe d'una rendita maggiore al proprietario.

Facciamo intanto più posate considerazioni di questa consuetudine tra noi, e dei danni che porta seco.

Dopo la distruzione dei boschi, è un pregiudizio il credere che il pascolo aperto dia il mezzo per nutrire un maggior numero di animali. L'attività, l'industria, gli sforzi laboriosi possono semplicemente far prosperare ed ingrandire le chiusure erbifere difese dalle incursioni; né si può altrimenti. Il godimento promiscuo, autorizza a godere dei pascoli il più od il meno presto che può; sicuro che gli erbaggi che si lascerebbero crescere, saranno fruiti immediatamente dal primo che sopravviene; egli pone tutta la sua attenzione nel prevenire i concorrenti. Così ognuno volendo precedere gli altri nella sollecitudine di godere, tutto si distrugge sul nascere; il querciuolo non ha tempo a divenire albero; le bacchette ed i virgulti delle ceppaje sono tagliati prima che se ne possa fare un palo; l'erba è mangiata appena spunta dalla terra. Il dritto in comune persuade ognuno di poter tutto; l'interesse personale vince tutte le considerazioni; ognuno abusa senza credere di aver mancato. E non solamente tutto si distrugge in sul nascere, ma altresì non si dà luogo a niun buono mantenimento dei bestiami; per cui si deve uscire dal tenimento, ed acquistare altrove i pascoli statonicali. E nello stato in cui i pascoli saranno così esposti, ove sarà la imaginata utilità? la pastura non godrà che di un terreno promiscuo bensì, ma divenuto arido, e senz'erba. Questa verità non può venir contraddetta dall'industrioso Sammarchese, perché le osservazioni, e le riflessioni sono fatti incontrastabili, e sopra principii che non ammettono discussioni. Sarà dunque spediente rimediare a tanto male accogliendo il proposto sistema; come quello che somministra i mezzi, onde migliorare le industrie armentizie, ed i Demanii Comunali; ed anche perché ritenuto tal sistema, si renderà facile la semina dei prati, dei quali giova far cenno.

Prati artificiali.

Delizioso e squisitissimo alimento al bestiame somministrano le odorifere ed aromatiche erbe spontanee, che vegetano nelle pietrose ed alpestri nostre campagne; ma desse non sono bastevoli a sostentarlo, e tra gli stessi prati naturali, e l'erbe saporoso non ne mancano delle perniciose, come lo è tutta la specie della Ranunculacee, che ne abbonda, il Ranuncolo Sulcerato, il Ranuncolo Marcasino, e il Ranuncolo Bulgoso. Le quali che producono infiammazione di fegato, e quindi sicura morte, siccome l'Anemone Alpina, e l'Anemone, o erba sanguinale, che nascono tra le fratte, e chiamasi Torta. Quest'erba mangiata dalle pecore, mentre è ancora bagnata dalla rugiada mattutina; fa ch'esse muojano convulse, e la malattia viene accompagnata dallo storcimento del collo. Perniciose sono ancora l'Euforbio, o Tilimalo; il Colchico autunnale, il Tasso Buccifero, o Barboso, conosciuto dai pastori col nome di *Volosma*, il Tarassaco maggiore e minore, conosciuti per *Ancina*; e tutte le Crucifere e Siliquose, tra le quali la così detta *Jervina*. Erbe tutte che all'insaputa ed imperizia del pastore, uccidono gli armenti.

Per tanto, e per somministrare più abbondante pascolo al bestiame, e per sminuirne i pericoli; utile si rende quindi la introduzione della semina dei prati, perché la località li favorisce.

I Romani allevavano molto bestiame: era dunque necessario avere prati immensi. Alla mancanza degli erbaggi spontanei, supplirono coi prati-artificiali, seminandovi la segala, il lupino, il farro, i piselli, le fave; ed il trifoglio fu la base dei detti prati. Se ne è di essi generalizzato l'uso nella provincia e perché non introdurlo ancora tra noi? Tutte queste erbe vegetano assai bene nei luoghi freschi, e scoscesi; e somministrano agli animali squisito nutrimento, specialmente nell'affamato verno, allorché altro pasto non hanno se non quel poco che loro viene dalla terra, e per cui gli animali si reggono magri, deboli, e squallidi.

Ma s'introdurranno tali utilissimi prati? È tra noi questo un vocabolo sconosciuto. La necessità e l'interesse dei primarii proprietari di armenti semplicemente li potrebbero far sorgere; ed una volta introdotti, a di loro esempio, ed in vista della somma utilità, e minor dispendio, sarà sperabile che possano essere ritenuti, generalizzati, e protetti, come un mezzo per non far più mangiare agli animali erbe nocive, e venefiche. Mezzo economico oltre modo, mediante il quale il bestiame maggiormente prospererà, e verrà bello, e robusto, e di grand'utile ai padroni. E si potranno introdurre dal colono anche per oggetto d'industria; cui sarà facile destinarne all'uso quella parte del suo terreno, che gli conviene per la semina del grano, e degli altri cereali; stante che nel bisogno possono falciarsi i prati, e trasportarsi gli erbaggi nelle mandre per uso del bestiame.

E perché sopprimere nel Comune la utilissima scuola di Agricoltura, per mezzo della quale era sperabile tanto bene, ed altro maggiore? Una saggia Amministrazione ne dovrebbe rimuovere tutti gli ostacoli per richiamare a se cotanto utilissima istituzione dal provvido Governo, intento mai sempre a migliorare nel tempo stesso e l'Agricoltura e la Pastorizia. Or come si potrà ottenere il fine

senza adoperare i mezzi? Questi per l'appunto sono nell'insegnamento del Catechismo Agrario, da cui con sicure norme si potranno apparare ed eseguire i precetti di Agricoltura, tramandatici da valenti scrittori antichi, e moderni.

Sulla Terza.

Miglioramento e riproduzione delle selve.

Prima che mi versi sui precetti che crederei convenienti al miglioramento ed alla riproduzione delle selve; sarà opportuno ch'io brevemente delinei al nostro contadino lo squallido quadro del vasto territorio dei suoi avi. Dapertutto un ammasso sassoso denudato; colline scoperte e rase; di qua valli, di là dirupi e voragini: per ogni dove quella immensa estensione è messa a svariate colture. Egli ha distrutta senza alcun rimorso l'opera grandiosa di molti secoli. La sua scure ha crudelmente investita la folta boscaglia, che gli seppero conservare e tramandare i suoi maggiori. Gli smisurati faggi, i robusti cerri, le annose querce più non vi giganteggiano; l'avidà inconsiderazione di lui ha tutto manomesso.

Ma perché tanto barbarico abbattimento? Forse per la coltura dei cereali? È qui appunto il pernicioso errore. Imperocché è risaputo che la natura dei monti vuole alberi d'alto fusto, e non punto campi; che le alte, sassose, e secche terre montane sono attissime solamente a dar legna, pascoli, e foraggi, e non proprie a produrre gentili biade, E però, quanto maggiormente savii di noi non furono i nostri Avi, che i monti destinarono alla vegetazione delle selve, e dei prati, riuscendo così a comodamente alimentare numerose mandre di porci, buoi, e vacche? E noi avendo tutto voluto ridurre a coltura, n'è avvenuto che le falde dei nostri monti, spolpate per così dire dalle alluvioni di quello strato di terra vegetabile che le radici degli alberi vi mantenevano; il terreno per pochi anni diede abbondante raccolto, e divenne poi sterile, accrescendo così in ogni anno la penuria, e la miseria dei coloni (1).

Quindi io non saprei mai abbastanza caldamente raccomandare ai nostri contadini a desistere da ulteriore abbattimento di alberi, anzi di procurarne a tutt'uomo l'immegliamento e la dovizia. Perocché è indubitato per fatti di lunghissima esperienza, e dai precetti di economia vegetabile, che la miglior proficua coltura dei monti è la prosperità dei boschi.

Nota

(1) Pensieri del Padre Manicone sul diboscamento delle foreste Garganiche nella sua *Fisica Appula* T. 1. articolo 3.

Cenno dei boschi di S. Marco.

Fino alla metà del secolo XVIII l'Università possedeva in promiscuo con l'Abate tutto il Bosco, e Piscina di Re, che era una continuata Selva compresa nei seguenti grandi locali, classificati e distinti; cioè Lagorosso di moggia antiche 3563: Cardinale di moggia 6899: Sazzano di moggia 7237: Piscina di Re di moggia 5967; Montenero di moggia 1158: Ceraso di moggia 2455: Chiancata della

Ferola maggio 2751: Pontone del Santolo maggio 2517: Coppaferrara maggio 4056: tutto pari a carra 458 circa.

Alberate ancora erano le sei Difese Comunali, il grande locale di Coppa Casarinelli, ed il Demanio Comunale Caldaroso.

Fino al detto tempo la popolazione erasi unicamente occupata della pastorizia e della caccia, come nella sua primitiva origine. Poche famiglie si recavano in Puglia a coltivare nelle masserie della Badia con estaglio discreto per le provviste delle vettovaglie. Il paese veniva coronato da vigneti, e svariati ortaggi, dacché si parava al riguardante una incantevole veduta. Era quivi il soggiorno di Saturno di cui cantò il poeta del Lazio.

Tutti i piaceri seguon lor desiri:

Agli animali non facea la guerra

La cruda fame; e per far l'uom contento,

Senza fatica, l'impazienti biade

Fendeano il suolo, né aspettavano punto

Che il punzecchiato bue con lento passo

Segnasse il solco, e con l'incurvo aratro;

Grandi e maturi i grappoli offeriva

La vite d'ogni parte; e per li prati

Scorrevano i ruscei di latte pieni.

Dopo la trista e calamitosa epoca del 1764 per timore che la carestia non rivenisse, incominciarono lentamente le ceduzioni, disboscandosi in parte sopra la contrada Cardinale; e come nei primi anni il prodotto dei grani fu prodigioso, così mano a mano le cesinazioni si estesero sopra i Lavorelli, e poi in tutta la contrada Sazzano. Al cominciato disboscamento la pubblica autorità non si oppose. Gli affittatori della Badia imposero sulla parte colta il terraggio di 36 misure a versura in ogni genere di cereale, ed un dazio di grana dieci a soma per l'estrazione del legname, e dei carboni; e così fino al 1806 tutto venne cesinato e distrutto. Le leggi repressive giunsero un poco tardi; e col lungo andare l'istesse colonie vennero ritenute e conservate.

Nel 1813 l'amministrazione comunale si scosse a tanto guasto; e seguendo il sistema universalmente adottato, destinò una buona parte dei suoi demanii, che conseguì dallo scioglimento della promiscuità, alla riproduzione delle selve nella dipendenza dell'amministrazione del ramo, custodita da un Brigadiere, e da tre guardaboschi.

Ma in conseguenza dell'adottato sistema si ottenne il Bosco Comunale? Vi sarà almeno speranza di riproduzione sotto una più severa vigilanza? E quando tutto fosse per la negativa; quali sono gli ostacoli da rimuoversi, quale il temperamento da venir adottato? Esamineremo tutto ciò in tanti distinti articoli.

1. Non si è riprodotto il bosco comunale, né si può riprodurre.

L'aumento della popolazione ha dovuto per necessità far estendere sopra i demanii le dissodazioni; ed in proporzione si sono moltiplicate le greggi e gli armenti: senza questi due mezzi che la località permetteva adottarsi, non si avrebbe potuto progredire. E l'una e l'altra industria perennemente han fatto la guerra alle piante che formavano il mezzo e la speranza della riproduzione delle selve. La scure e la zappa dell'atleta Sammarchese dopo aver diboscato e dissodato il proprio tenimento, s'introdussero ancora nei boschi limitrofi; e le boscaglie di Castel-Pagano non sono che una continuata colonia. Penetrarono ancora nei vicini tenimenti di Rignano, e di Cagnano; ed ancora questi boschi sonosi generalmente abbattuti e distrutti. Ed in questo modo han cessato di muggire, come un tempo cantava il Venosino Poeta *Garganum mugire putes nemus*. Ove dunque dovrassi andare a legnare in luogo rigido e scoperto, onde apprestare il fuoco al colono e al pastore? Certamente sulla sezione boscosa del Comune; ed i giovani alberi devono essere abbattuti in sul bel principio della loro vita, dalla necessità di una popolazione che non può resistere alla rigidità del freddo.

V'ha dippiù: l'industria armentizia si esercita in tre stagioni dell'anno sulla parte erbosa del tenimento, ed ha le così dette *jacenti* nelle sezioni boschive in riproduzione. E non volete accordarle il foraggio? Ed essendo molte, e pur molte le *jacenti* in proporzione dell'industria medesima, come poter avere tra queste, e la fruizione del pascolo le piante d'alto fusto? Ecco perché sarà sempre una delusa speranza la rigogliosa riproduzione dei boschi.

Fu buono non per tanto, che nella ripartizione spettò alla Diocesana per la Badia vacante, la selva maggiore, (Difesa di Sanmatteo) altrimenti il Sammarchese non avrebbe avuto come apprestare il fuoco alla sua cucina. Ma ora che tutta una popolazione la investe per far legna, quando volete che si prolunghi la sua durata? Essa vien decrescendo alla giornata; e di qui a poco sulle colline della Difesa Badiale, il Cucullo farà sentire la sua fastidiosa monotonia, ed allora sì che sarà totalmente mancato uno dei principali elementi in luoghi di rigido clima.

Miei amici concittadini: v'interessi questa trista posizione, nella quale di presente ci rattriviamo; e sia lungi da noi la esecranda bestemmia, nella quale il volgo soventi prorompe *come abbiam fatto noi, così pure faranno quelli che ci succederanno*. Imperocché è ben lieve cosa il riflettere, che se noi avemmo materiale a distruggere, i nostri avvenire non ne avranno affatto.

2. Quali gli ostacoli a rimuoversi.

Ai forni a legna si debbono sostituire quelli a bocca d'inferno, secondo l'usanza di Puglia, ove non vi sono selve; e pure vi si mangia buon pane. L'amministrazione comunale se ne sta occupando, e ne ha dimostrata la necessità: secondiamola, ed eccone le ragioni.

I forni a legna, i quali sono tutti di privata proprietà, giungono al numero di 23; e tutti in attività. Ogni forno esige in ciascun giorno il consumo di due some di legna, e quindi in ogni anno some 720. Moltiplicandosi questa cifra per 23, si ha il risultato di some 16560 di combustibile in ogni

anno. E come sono già terminati gli alberi annosi; così occorre usar quelli di speranza per la riproduzione, e tolti per lo più di rapina dalle cespaje degli antichi boschi, e dall'istesso bosco nascente Comunale, non che dai recinti dei particolari. Essendo poi d'uopo onde avere una soma di combustibile da dette cespaje, recidere quattro o cinque polloni; così in ogni anno si ha il disboscamento di 66210 piante o sterponi secondo il linguaggio del volgo. E dove si rinveniranno tante selve in dieci o vent'anni? Quindi o presto o tardi i forni a legna non possono più venir usati tra noi. E però, il farsi presto la sostituzione sopradetta, sarà una economia per la riproduzione; mentre protratta darà luogo a pentimento irretrattabile.

I forni poi di nuovo sistema a bocca d'inferno possono benissimo essere forniti di un capitale di combustibile da non poter mai mancare. Oltre dello stabbio, il campagnuolo porterà dalla sua cesina un carico di radice di tutta la famiglia dei cavoli, di cui fa tant'uso; degli steli di granone, delle felci, giacché dovrebbe ritornar vuoto in famiglia per essere finite le legna: porterà delle paglie fracide, e col carlino che gli sarà dato, si comprerà l'olio ed il sale. Il fornaio poi non mancherà di accrescere la provvisione del combustibile colle vinacce, e colle nocciuole delle olive; ed in questo modo si otterrà quella economia che si desidera.

In quanto ai focolari domestici si potrà ritenere l'usanza sino a che sarà in piedi il rimanente della Difesa di S. Matteo: cosa che non potrà andare molto alla lunga. Lo stato della popolazione numera 5578 conjugati, e perciò altrettante famiglie; e dedottone il terzo per i poveri e campagnuoli, si ha il risultalo di 3718 focolari in attività; e quindi il consumo giornaliero di circa 400 some di legna, un terzo del quale almeno deve ricavarsi dalla Difesa suddetta.

Si condizionino perciò bene le camere, ed i piani di abitazione; siano in attività le braciere, perché i carboni si possono avere da luoghi lontani; si generalizzi l'uso delle fornacette domestiche; e si dispongano le famiglie ad imitare l'esempio dei PP. Minori Osservanti di Stignano, che da molti anni non hanno più focolare comune, e ciò fino a quando col risparmio non si otterranno le nuove selve. Ed in questo modo si potrà rimediare al bisogno.

3. Quale il temperamento da adottarsi per la riproduzione sopradetta.

Ne abbiamo alla lunga parlato di sopra. Si accordi al colono il dritto di chiusura, si adotti il proposto sistema di censire ai particolari quella parte dei Demanii erbiferi coverti di cespaje, suscettibili per la riproduzione delle Selve; e si avrà adempito al voto universale.

E qui cade in acconcio di parlare delle condizioni da stabilirsi a peso dei coloni e dei concessionarii, compatibili con lo stato attuale delle cose, e consentanee alla Legge.

1. Il colono dee essere padrone degli alberi solitarii, e delle piantagioni fruttifere, che per effetto della chiusura verrà a produrre; come ancora dei boschetti o esistenti, o producibili sulla parte salda contenuta nelle colture o da esse dipendenti formando corpo: per cagione che tali selve relativamente alle Leggi forestali sono considerate di proprietà privata, come dal Real Rescritto dei 27 Lu-

glio 1833; altro obbligo non potendosi imporre al colono che a corrispondere un annuo canone al Comune per la riconoscenza del dominio diretto.

2. Il Concessionario della parte salda del Tenimento, che per destinazione del padrone diretto (il Comune) dovrà mettere in difesa la parte censita, nei termini della Legge dei 21 Agosto 1826; essendo gli animali caprini nocivi ai boschi, perciò fino a quando non si avranno alberi di alto fusto, devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 76 della citata Legge, prescrivente il divieto di detti animali al pascolo.

Le selve producibili, dal perché saranno esenti dai regolamenti forestali ai termini dell'articolo 30 della medesima Legge (1); ciò non pertanto l'Amministrazione che le porrà sotto la sua tutela e vigilanza, le amministrerà come boschi comunali, per effetto degli articoli 27 e 28. Ed in questo caso l'enfiteuta altro dritto non avrà come padrone utile, che quello cui la Legge gli accorda come usufruttuario; val dire di raccoglierne i frutti, di servirsi della spurga degli alberi, e degli alberi istessi per uso e per industria semplicemente vietandogli in ogni tempo il disboscamento, e la dissodazione. E poiché con le concessioni venne accordato al cittadino il dritto di frascare, e legnare a legna morte negli antichi boschi; così questo dritto legittimamente acquistato dovrà conservarsi nella riproduzione delle selve, articolo 77 della Legge forestale. Perciò il cittadino, e specialmente il bisognoso sarà ammesso a profittare del frascame, e delle inutili cespaje; non che della spurga a sfollamento nei tagli regolari, che per effetto dei regolamenti eseguire si dovranno sulle selve riprodotte. Allorché poi le selve diverranno adulte, deve essere ammesso a frascare, e legnare a legna morte sopra tutta la estensione dei novelli boschi, siccome esistenti nel tenimento comunale. Senza queste abilitazioni, il nuovo sistema risulterebbe gravoso, e pregiudizievole agli usi civici del Comunista. Ciò non pertanto l'Amministrazione del Comune nella sua antiveggenza potrà prescrivere tant'altre condizioni, a scopo di meglio conciliare gl'interessi dell'uso civico col dritto dell'enfiteuta (2).

Note

(1) Articolo 30 della Legge dei 21 Agosto 1826. Tutti i fondi che d'oggi innanzi si ridurranno a boschi per volontarie disposizioni del proprietario, e non per ingiunzioni penale della presente legge, dopo le corrispondenti rivele saran per privilegio esentati dalle Leggi forestali, e lasciati interamente alle cure del proprietario, e dello stabilimento cui appartengono, senza che la Direzione Generale vi prenda alcuna ingerenza.

(2) L'Amministrazione Comunale è in esito della somma di 9984, per soldi pagati ad un Brigadiere, e tre Guardaboschi dal 1819 in qua, senza che siasi ottenuto il fine che le leggi si proponevano; giacché per quanto si è fatto osservare di sopra il Bosco nascente comunale è rimasto in Mappa, senza speranza di potersi più riprodurre. Accogliendosi il proposto sistema si farà economia di detti soldi, perché la custodia delle selve producibili potrà passare ai Guardiani rurali. L'articolo 237 della Legge dei 12 dicembre 1816 così si esprime *La custodia dei boschi comunali per l'osservanza*

dei regolamenti forestali può essere affidata ai guardiani rurali dei rispettivi comuni. L'Intendente inteso il voto decurionale, ed il parere dell'Agente forestale si provvederà.

APPENDICE

Alla Parte Quarta.

Animato da sincero sentimento di spingere i miei concittadini a migliorare, pur quanto è nei loro mezzi, le condizioni agrarie della nostra patria; non darò termine alla presente mia memoria, senza aggiungere i seguenti miei suggerimenti.

Arti e Manifatture.

Deserte le provincie romane dalle invasioni dei popoli del Nord, questo funesto avvenimento fu fatale all'agricoltura, egualmente che alle scienze ed alle arti. Questi barbari conquistatori erano pastori, o cacciatori: essi si contentavano di godere senza pena e senza fatica i vasti deserti delle loro conquiste; e non coltivavano che una porzione del terreno, il quale era a portata delle loro abitazioni; ed anche superficialmente. Le arti nel loro rinascimento aumentarono il numero degli abitanti: i pascoli, il bestiame, la caccia non essendo più sufficienti a nutrire numerosi popoli, fu forza di ritornare alla coltura delle terre.

La comunità, la quale ha un gran territorio da coltivare, e la facilità di esercitare il commercio delle derrate; non deve estendere di troppo l'impiego del danaro e degli uomini nelle manifatture, gli è vero in pregiudizio dei travagli, e delle spese dell'Agricoltura: ma questa comunità non deve trascurare quelle manifatture, di cui ha i primi generi, e che si possono fabbricare presso di essa con minore dispendio.

Nella nostra città tutto si compra; nell'atto che si potrebbero introdurre le fabbriche dei panni-lana, e dei cotoni, onde potersi vestire la maggior parte del popolo. Si dia un'occhiata alle industrie armentizie, ed alla statistica degli animali del ruolo di fida, per persuadersi che tali fabbriche si potranno benissimo animare; ed ancora introdurre la conceria delle pelli che si vendono a buon mercato, per ricomprarle conciate a carissimo prezzo. Si potrebbe introdurre pure la fabbrica del sapone perché vi sono trappeti per olio, e morchia, nel tenimento, e nei luoghi vicini.

Per ottenersi tutto ciò, e per i tessuti precisamente dovrebbe l'amministrazione comunale mandare per un dato tempo nelle fabbriche in attività delle persone, a fin d'istruirsi in proporzione de' mezzi che la sua economia comportano (1).

Nota

(1) A rappresentanza di questo Decurionato la Reale Società Economica deliberava nel 1843 potersi qui mandare dall'ospizio Fornari di Cerignola una giovinetta per diffondere la maniera d'intessere la felpa: cosa che non poté aver luogo per mancanza di reclusorio.

Strade esterne.

Ogni strada ha necessariamente per oggetto la felicità della comunicazione e del commercio. Ogni strada adunque traversale o di comunicazione dev'esser fatta e mantenuta secondo che il luogo lo esige, e lo permette.

Per istrade esterne si sta da noi malissimo. Tuttavolta è da compiacerci che la traversa rotabile per S. Giovanni Rotondo è prossima alla sua fine, essendoché ancora incompleta ci ha aperto il commercio col porto di Manfredonia. Ma ciò non basta; se non si va a rendere carreggiabile la interessante strada di Stignano, nulla si sarà fatto. L'Amministrazione comunale fin dal 1829 vi aveva già pensato; ed un progetto di opera per mezzo letto rotabile con la spesa di D. 3000, si era già da S. E. il Ministro degli affari interni approvato; se non che con la decretazione di darsi mano dopo terminata la traversa per S. Giovanni Rotondo.

Ma siccome l'Amministrazione comunale trovasi disquilibrata nella sua economia, per cui il fondo di esito per le opere pubbliche comunali a disposizione del decurionato, non può essere aumentato; così quest'epoca verrà, e la strada di Stigliano fatta oramai più pericolosa pel continuo transito, rimarrà senza essere immegliata, comeché fosse la più interessante pel commercio col capoluogo del distretto, e con tutt'i luoghi della Puglia occidentale.

E però, se gl'industriosi, i proprietari convicini, i viandanti, ed i commercianti non associeranno i loro mezzi a quelli dell'amministrazione affin di accomodare economicamente la strada sul progetto dell'architetto Signor Facciolla del 1829, rimarranno senza effetto le tante sollecitudini, come senza sfogo alcuno rimarranno le calde istanze dei cittadini, e forestieri, i quali tutti per scansar i molti pericoli cui vann'incontro, invocano ad una voce la riduzione della strada in parola.

Nel modo istesso ed altrettanto sarà a praticarsi per la riduzione della strada di Volturo, la quale conduce a Foggia Capoluogo della provincia, ed al mezzogiorno della Puglia, rendendosi carreggiabile egualmente pel positivo bisogno degl'industriosi pugliesi, e del commercio. Strada che fin dal 1826 era incominciata per mezzo di volontarie offerte in contanti, ed in giornata sopra di un fondo a disposizione in D. 6000; e che per sommo infortunio datesi luogo ad equivoci, vennero i lavori per superiori disposizioni cessati. Quell'antico fervore si spense; e con gli sforzi dell'amministrazione si è nello scorso anno riaperto un saggio nelle *pedaje* della valle, onde farsi un altro tentativo, che meriterebbe di essere secondato, eccitandosi altra volta l'entusiasmo pubblico per un'opera tanto utile, quanto necessaria.

Non si avrebbe dovuto metter termine alla presente memoria, senza fare un cenno di ciò che offre il suolo patrio in fatto di Botanica, e su tutto ciò che potrebbe interessare la Mineralogia, l'Orittografia, l'Orittologia, e la litografia. Questo discorso scientifico potrà essere elocubrato da altro concittadino d'idee più fecondi, cui ne riserbiamo la continuazione.

Conchiusione.

Abbiam posto in luce nella presente memoria qual fu l'antica Badia di S. Giovanni in Lamis: come nel suo feudo ebbe origine la città di S. Marco in Lamis: quali le concessioni dei Sovrani Regnanti a pro dell'Ordine Benedettino: come il Convento Badiale passò dal dett'ordine al Cistercense: come in fine pervenne a' PP: Minori Osservanti col novello titolo di S. Matteo. E fedele alla promessa

abbiam dato ancora un'idea del governo Politico - Economico - Ecclesiastico degli uomini del feudo; ed in quali modi, e per quali cagioni la Badia decadde dall'antico suo lustro. Si è detto pure che essendo la Badia vacante, attualmente si amministra dalla Diocesana di Manfredonia: come sursero nel feudo le private proprietà; d'onde la floridezza della popolazione, e quale l'economia della Comunale Amministrazione, dopo lo scioglimento della promiscuità. Nella parte quarta si son renduti gli svariati progetti di miglioramento in favore dell'Agricoltura, e della Pastorizia; per la riproduzione delle selve; per le arti; e pel commercio. Che ci resta dopo tutto ciò a desiderare? I sentimenti che ci hanno indotto a dare alla nostra patria i migliori suggerimenti che per noi si poteva, saran fecondi d'utilissime conseguenze, ove l'Amministrazione e gli amministrati li accoglieranno di buon grado per lo pubblico bene. Diversamente saremo paghi di aver esposte con candidezza le nostre idee, poco curando se gli sforzi da noi fatti saranno obbliti; e che se forse un giorno la curiosità li degnerà talvolta d'uno sguardo, vi scorgerà almeno il cittadino zelo da cui furono dettati.

FINE DELLA MEMORIA

NOTA PRIMA.

La concessione del Conte Errico si trova in originale nell'Archivio della Trinità della Cava, e per copie, nel primo e quarto ufficio del Grande archivio di Napoli; ed è del tenore seguente “De anno 1095 Dominus Benedictus Abbas Monasterii S. Ioannis de Lama conquestus est coram me Henrico gratia Dei Comiti Montes Sancti Michaelis Archangeli..... Riniani, S. C[E]leuterii, Castri-Pagani, S. Nicandri, et Caniani, super territoriis, et pertinentiis dicti Monasterii, petens a me humiliter debere superdictis remedium adhibere, necnon territorium dicti Monasterii declarare, et de fine in finem designare, ac etiam ipsum confirmare debere, et dictum Monasterium in suis iuribus defendere, et tueri, et ostendit coram me quemq: scripta publica Graecorum bullata e plumbo.

Primum. Alexii Protospatari, et Catapani Italiae Xifea Secundum Ioannis Antipate, et Catapani Italiae - Tertium - Christophari Protospatari Italiae et Calabriae - Quartum Biviani Protospatari, et Catapani Italiae et Calabriae - Quintum Girographi Magistri Catapani Italiae, Siciliae, et Calabriae - Uinde ego, qui Henricus gratia Dei Comes Montis Sancti Michaelis Arcangeli praesidens mecum Eindelmus frater noster credimus melius fieri hoc posse quod de suis rebus quisque pro animabus suis sanctis destribuere locis..... in presentia Rodoberi Iudicis, et Ioannis Clerici publici nostri Curialis Protonotariis assuntibus, et quam pluribus magnatibus, et aliis hominibus domini nostri, quos praecipimus visis, lectis, et intellecti omnibus scripturis publicis Graecorum praedictorum in presentia nostra, voluntate nostra, et honore Dei, et pie devotione qua ad ipsum Monasterium quondam Rubertus, frater noster habuit, et ego similiter habeo tibi Domino Benedicto Abbati praedicti Monasterii Sancti Ioannis de Lama, tuisque successoribus, et ipsi Monasterio omnia, quae in dictis scripturis Graecis continentur sicut praescripta sunt indulgeo, et in perpetuum confirmo, et ita de fine in finem designo.

In primis a capite Castellarii Brizzarii ubi est terra antiqua inhabitata, et in pede ipsius montis est terra -Monasterii videlicet Casale S. Ioannis Rotundi, postea vadi per superiores parte recto tramite ad locum qui dicitur Mons Calvus, et scendit per vallem, postea descendit per mediam paludem ad spinam pullicis, et vadit ad stradam Francescam, ubi sunt magni lapides, et ascendit ad vallem ad locum rubeum, postea descendit ad vallem Formicosam usque ad Cisternam Sanctae Mariae de Corillano, et descendit ad Vallem Iumentarum, et perit usque ad flumen Candelarii, deinde ascendit per ipsum flumen usque ad vallem, quae dicitur Rubellum, et per Rubellum usque ad Vallem Vulturi, et descendit ad Guardiolum, et vadit ad montem Conditii Riniani, deinceps salit contra Torricellana, et vadit ad locum, qui dicitur Iova, ubi surgunt aquae, et postea salit ad magnum Montem Guardiae, deinde descendit per vallem inter duas petras, quae sunt rubeae, et regirat ad praedictum flumen Candelarii ad locum qui vocatur Platozza, et recto tramite vadit sicut petrae fixae sunt usque ad puteum Sanctae Mariae Peschi Rubei: postea vadit ad flumen Trivioli, et ascendit per ipsum flumen ad locum ubi dicitur conversio fluminis, ubi petrae fixae sunt, et recto tramite ad Stra-

dam, quae dicitur Francesca: postea salit versus montem, qui dicitur Castellum, et vadit ad locum qui dicitur Goglione d'Urso usque ad lapidem petrago: vadit ad Montem Formicosum, et inde pergit ad locum qui dicitur dentale, et vadit ad locum, qui dicitur petrosa, et inde vadit recto tramite ad Monticellum, qui est contra montem Burzani, et vadit ad primum finem.

Unde de his omnibus tam per me designatis, quam etiam per scripta publica Graecorum, sicut superius est expressum invenimus designatum, et vestris Monasteriis traditis cum omnibus infra se habentibus in terris cultis, incultis, planis, ac pendentibus aquis, pascuis, passagiis, herbagiis, campis, silvis, nemoribus, arboribus fructiferis, et infructiferis, cum omnibus pertinentiis, sicut scripta sunt tibi D. Benedicto Abbati Monasterii S. Ioannis de Lama, et tuis successoribus, et pro parte dicti Monasterii, et ipsi Monasterio traslalive tradidi, et perpetuum confirmavi et per fustem pro parte dicti Monasterii te, tuosque successores investivi ad semper habendum, tenendum, et possidendum nomine, et pro praedicti Monasterii ac faciens exinde de eis omnia, quae ipsi Monasterio, et vestrae referat voluntati. Unde bona nostra voluntate ego qui supra Henricus gratia Dei Comes pro maiori dicti Monasterii, cautela obligavi me meosque haeredes et posteros meos in presentia Iudicis praedicti et caetera. . . .” (1)

Nota

(1) Si noti come il conte Enrico era Normanno, governava il Gargano in qualità di Dinasta, e col semplice titolo di Conte. Lo che presso i Normanni era un semplice titolo di onore come scrisse Guglielmo Pugliese. E Camillo Pellegrini aggiunge che i Conti erano semplici Amministratori della giurisdizione di quella città, che otteneano. Dissertazione VIII. Ma la espressione usata nel trascritto Diploma *cum sederem in Palatio meo*, fa vedere che l'istesso Enrico aveva tutti gli onori, e il potere d'un Dinasta.

NOTA SECONDA

“In anno 1131 ego Rogerius Dei gratiae Rex Siciliae, et Italiae annuens petitioni Gennasii Abbatis Monasterii S. Ioannis de Lama, suscepi pro mea protectione dictum Monasterium, statuens, et quarumcumque possessiones, quarumcumque bona idem Monasterium aut in presenti possidet, aut in futuro potest adpisci ferma, et illibata permaneant, in quibus haec duxi propriis manibus exprimens locum, in quo ipsum Monasterium situm est cum casalibus, et pertinentiis suis qui bis limitibus congeritur in primis a capite Castellari montis Bruzzani ubi est terra antiqua inhabitata in pede ipsius montis est Casale S. Ioannis Rotondi, quod est

Monasterii Sancti Ioannis de Lama, et postea vadit per verticem Montis ad locum, qui dicitur Mons Calvus, et descendit per vallem, postea descendit per mediam paludem ad spinam pullicis, et vadi ad stradam, quae dicitur Francesca, ubi sunt magni lapides, et ascendit per vallem ad locum rubrum, et postea descendit per vallem Formicosam usque ad Cisternam Sanctae Mariae de Corillano, et descendit ad Vallem Iumentarum, et pergit usque ad flumen Candelarii usque ad vallem,

quae dicitur Robellum usque ad vallem Vulturis, et deinde ascendit ad Guardiolum et vadit ad Montem Conditii prope Rinianum: deinde salit contra Turricellam et vadit ad locum, qui dicitur Jova ubi surgunt aquae, et postea vadit per mediam vallem de Stiniano ad vadum de oculo, et pergit ad cotinum de Sambaco et vadit ad Coppam deinde vadit per planum piscinularum et ad montem nigrum et vadit ad praedictum Montem Burzani ad primum finem. Confirmo vobis et successoribus vestris omnia, quae superius sunt expressa, et mando ut presens decretum pristinum robur obtineat, et inconcussum, inviolatumque permaneat concessionis, et confirmationis Iudicium permanes”.

NOTA TERZA.

Bolla di Clemente V. del dì 20 feb. 1211.

“Dudum quidem intimantibus nobis dilectis Filius Abbate Convento Monasterii S. Ioannis de Lamis addictam Rom. Ecclesiam nullo modo pertinentiis, Ordinis S. Benedicti Sipontinae Dioecesis, quod Monasterium ipsum consuetum hactenus florere in spiritalibus, et temporalibus abundare, per nonnullos Nobiles, et potentes circumpositae regionis.. erat in suis bonis. et juribus non modicum dominatum, ipsi que Abbas et conventus ab eisdem adeo damnis opprimebantur gravibus... quod Monasterium ipsum, in quo vigere consueverat copiosus numerus monachorum, ad quinque dumtaxat Monachos erat redactum, nec de creandis ibidem aliis ex verosimili ab eorundem malignantium impetu habebatur, nobisque supplicantibus, ut cum ipsi sperarent dictum eorum Monasterium in recuperatione perditorum, et conservatione suorum existentium jurium, per vos, quos tam in Monachorum, et Conversorum multitudine, quam saecularibus divitiis, et favoribus aliis, valde in illis partibus potentes asserunt firmiter relevari, et contra praedictorum violentiam defensari, praedictum eorum Monasterium incorporare vestro Ordini, ipsumque cum Casalibus, possessionibus, et omnis aliis bonis... vestro Monasterio unire misericorditer dignaremur. Nos volentes de his plenius informari, praedictorum Abbatis, et Conventus, ac vestris super hoc supplicationibus inclinati, Archiepiscopo Consan: et Ioanni Episcopo Civitaten. nostris mandavimus litteris, ut ipsi vel aiter ad dictum Monasterium S. Ioannis personaliter accedentes. . . . inquirerent super praemissis, et etiam si huiusmodi incorporatio, et unio dicti S. Joannis Monasterio expediret, et an possit de personis dicti ordinis S. Benedicti reformari, diligentius veritatem, et quae invenirentur, in scriptis redacta nobis fideliter destinarent. Cumque dictus Episcopus Civitaten, eodem Archiepiscopo tunc in remotis agente, super bis omnibus..... inquirens, inquisitionem ejusmodi ad nostram presentiam transmisisset.. praedicta omnia per dictos Abbatem et Conventum.. vera esse ac incorporationem huiusmodi.. necessaria fore Monasterio praedicto S. Ioannis, ne ad desolationem irreparabilem reducatur: Nos.. Monasterium ipsum. .vestro incorporamus ordini, illudque cum castris, casalibus, villis, possessionibus.. vobis, et monasterio vestro praeditlo subjicimus... statuentes, quod ipsum Monasterium per vos de personis dicti vestri Monasterii S. Joannis, si ad vestrum praedictum

Ordinem se transferre, per vos recipiantur in illo... Abbati quoque, et Conventus dicti Monasterii S. Johannis... indulgemus, ut omnibus privilegiis eidem Ordini Cistercensi concessis... gaudeant...”.

NOTA QUARTA

Bolla di Gregorio XIII del dì 44. feb. 1578

“Caspar Sillingardus U. I. D. Protonotarius Apostolicus... Papae... Befeferentarius.. et Presbyter Cardinalis, ac Archiepiscopi Neapolilani..... Vicarius..... Noverint universi et singuli hoc praesens transumptum instrumentum inspectum.. quod nos..... diligenter inspeximus originales lilteras. SS. D. N. Papae Gregorii XIII in carta membrana scriptas et sigillo annuli Pescatorii in cera rubea. . . debite expeditas..... pro parte Illmi, et Adm. R. Dni Militis Fratris D. Vincentii Carafa perpetui Commendatarii Monasterii S. Ioannis in Lamis Cistercensis Ordinis Sipontin. Dioecesis, ac humilis Prioris Prioratus Ungariae, Ordinis S. Iobannis Hierosolym. Principis praesentatas..coram notario publico, et testibus infrascriptis huiusmodi. . . Gregorius Papa decimus tertius.... esponi siquidem nobis nuper fecit..... Vincentius Carafa perpetuus Commendatarius Monasterii S. Ioannis in Lamis Cistercensis Ordinis. . . quod alias ipse considerans domum dicti Monasterii, et illius Ecclesiam, ac alia aedificia ruinam minari. . . ut domus, et alia aedificia praedicta restaurentur, divinusque cultus restitueretur, nonnullos Fratres Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de observantia..... inibi introducere proposuit, et propterea cum Ministro Provinciale... Apulae. . . cum nostro, et Apostolicae Sedis bene placito ad infrascriptam devenit concordiam: quod... Minister Provincialis dictae Provinciae in domo Monasterii huiusmodi duodecim ipsius Fratrum Minorum Fratres, ipsorum sex Presbyten, et duo clerici, et reliqui quatuor Conversi essent, qui ibi continuo permanerent... Missas aliaque divina officia.... juxta eorum Regulae instituta celebrarent.... Vincentius vero praefatus ejusdem duodecim Fratribus in eadem domo sic conductis, et in primo ingressu eorum io ea novem stramina, et todidem gausapinas Schiavinas nuncupatas, omniaque alia suppellectilia pro eorum officinis, et coquina.... unum equulum, seu molectum..... pro repàrutione.... Ecclesiae, ac aliorum aedificiorum.... sexcentum ducatos infra quadriennium persolvere... ac etiam unam calcarum calcis, quae nunc in eo... riperitur, concedere; quodque idem Vincentius, et successores sui monasterium praedictum.... obtinentes, annis singulis in perpetuum eisdem duodecim Fratribus.... pro eorum vestitu viginti quinque rubea lana, ac pro manutentione lampadam, et servitius cultus divini duodecim sextaria olei... ac quadraginta libras cerae.... dare... tenerentur: quodque ipsi duodecim Fratres oblationes, et elaemosynas, ac Legata, quae de cetero ipsis Fratribus nominatim fiant, haberent et in fabrice utilitatem, et sacra ornamenta converterent, salvis tamen... legatis antiquis, seu donationibus inter vivos eidem Monasterio... ac aliis fractibus, redditibus suis in utilitatem..... Vincentii et successorum..... nos igitur, qui domorum, et Fratrum Religiosum locorum.... comoda sincero desideramus affectu.... Regularem observantiam Cistercensis Ordinis in dicta Diocesi suppressimus... et in ejus

locum S. Francisci de observantia nuncupatum inducimus, conventionemque praedictam Apostolico tenore praesentium approbamus... et nihilominus potiori pro cautela domum ipsam, reservata tantum aliqua habitatione pro Commendatione, cum illius Ecclesia, omnibus aedificiis, et officinis, cum aliqua parte horti, et facultate lignandi in sylva majore nuncupata eisdem Fratribus minorum ad usum tantum necessaria, et in lignis dumtaxat siccis, quae Mortua vocantur, concedenda. Ita quod liceat, Ministro Provinciali, et Fratribus praedictis per se, vel alium, seu alios... possessionem domus, et Ecclesiae, aliorum aedificiorum, praefatorum, nec non horti, et usus sylvae.... apprehendere, et perpetuo retinere, ipsamque domum ad.... comodilatam dicti Ordinis... ac juxta illius regularia instituta... gubernare, eique in divinis deservire, cujusvis licentia desuper minime requisita: dicto Monasterio omnia jus bona, redditus... perpetuo donamus... decernentes easdem praesentes nullo tempore.... infringi vel retractari posse; ac Vincentium et successores suos ipsius Monasterii Commendatarios ad solutorum praemissorum omnium eisdem duodecim Fratribus in dicta doneo commorantibus annuatim faciendam, nec non Ministrum Provinciale... ad manutentionem duodecim Fratrum in praedicta domo teneri... non obstantibus promissis f. r. Bonifacii VIII.... ne qui Ordinum Fratrum Minorum nova loca ad habitandum recipere praesumant sine Apostolicae Sedis licentia... ac Ordinis Cistercensis hujusmodi juramento confirmatione Apostolica... indultis, et literis Apostolicis eidem Cistercensi Ordini illiusque Praelatis, Superioribus... concessis, etiam pluris approbatis, et innovatis... Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die decimo quarto Febr: millesimo quingentesimo septuagesimo octavo, Pontificatus noster anno sexto... Quibus quidem literis Apostolicis inspectis ad requisitionem Illustriss: et Adm: R: Vincentii Carafa... Commendatarii dicti Monasterii S. Iohannis in Lamis Ordinis Cistercensis.... per Notar. publ. infra-scr., d. n. Curiae Actuarium ipsas exemplari, trascr. mandavimus... subscribi, sigillique, quo utimur, appensione communiri.. Datum Neapoli in Archiepisc. Palatio sub anno suprad... die vero sexto Mensis Maj... praesentibus... Sebastiano Pizzullo, Iulio Caesare.... et Mario Capobianco de Neapoli Notariis... Caspar Sillingardus Vicarius Gener. Neapol. adest sigillum stannei cum cera rubea intus pendens in cordulis sericis rubeis... Et ego Jacobus Carus Neapol... Not., Curaeq. Archiepisc. Neapol. Actorum Magister... signavi: Extracta est a suo proprio originali in pergamena... mihi infra-scriptus Notar, exhibito per R. P. Iohannem Baptistam a Celentia Guardianum Venerab. Monast. S. Mattei, seu S. Iohannis in Lamis... Et in fidem ego Ferdin. Cocomazzi a S. Iohann. Rotundo, incola Terrae S. Marci signavi”.

NOTA QUINTA

Per quanto si appartiene alle Commende Monastiche è a sapersi, che vacando anticamente una Chiesa Vescovile, solea la S. Sede raccomandarla a qualche Vescovo viciniore; affinché prendesse cura di quella, fino a tanto che si provvedesse di Pastore. A simiglianza delle Chiese Vescovili, nei tempi di mezzo s'introdussero ancora le Commende Monastiche, specialmente perché allora i Mo-

nasteri stavano sottoposti ai Vescovi Diocesani. E non essendovi in quei tempi Congregazioni, ogni Monastero si governava da se, e non avea ligami con altri dell'istesso Ordine. Anzi perché alle volte erano opulenti questi Monasteri, e venivano soventi dai Laici turbati, incominciò la S. Sede a raccomandarli a qualche persona autorevole; acciò li difendesse dagl'insulti altrui, ancorché ivi vi fossero gli abati locali. In quella guisa che ogni Religione oggigiorno à il suo Cardinale Protettore nella Curia Romana. E si avanzò tantoltre questa pratica nella Chiesa, che in tempo di Papa Clemente V (anno 1305); allorché la Sede Pontificia risedeva in Avignone, queste Commende divennero perpetue, ed assai danno si fece ai Monaci Cistercensi, ed ai PP: Basiliani, i quali trovavansi propriamente commendati, come l'afferma l'istesso Pontefice in una Estravag. Comun. *Ex superna* per cui il suo successore Benedetto XII rievocò tutte quelle Commende dispensate in perpetuo, lasciando in piedi quelle semplicemente date ai Patriarchi, od ai Cardinali della Romana Chiesa (1).

Nota

(1) Abb: Troy: *Isti: Nap.* tom; 4. part. 2 §: 2

NOTA SESTA

Per la confinazione territoriale di S. Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo si resero Ordinanze amministrative, e Sovrane economiche disposizioni del tenore seguente:

Estratto dalla ordinanza del Commissario Ripartitore D. Biagio Zurlo dei 23 Dicembre 1811 “Considerando eziandio che nello scioglimento della promiscuità tra i due enunciati Comuni conveniva fissare i limiti certi dei tenimenti di ciascun di essi, e che allegando quello di S. Giovanni Rotondo di essergli stato occupato da S. Marco il confine stabilito dall'Abate Mormile nel 1557, era necessario rimetterlo nel suo pristino stato: E visto il nostro verbale dei 5 maggio corrente anno, dal quale risulta essersi, previo accesso nostro, dei Sindaci, e Deputati dei due Comuni, e dei Periti rispettivi, ritrovato in piccola parte il detto confine alterato, e che il medesimo debba seguire la seguente linea: Dalla Valle della Monaca a Valle Morta, che attacca alla medesima per mezzo delle vigne di S. Giovanni Rotondo; dette Crognole; che da questa seconda Valle la confinazione deve salire accosto alla Difesa di S. Matteo, e difesa difesa giugnere dov'essa finisce, e propriamente nel sito a fronte della Grotta di Montenero, che resta circa quaranta i passi dentro la Difesa, ed indi salendo si giunge alla Pila del Carpine, ove pigliandosi una linea a traverso si arriva alla Grottolina di Montenero, segnata nella pianta dell'Agrimensore de Cesare; e di là tirarsi verso le Piscina di Bramante, e si arriva al parco dei signori Gabriele di S. Marco, nel quale una vallata indica il confine, una parte del quale appartiene all'agro di Montesantangelo.

Fino al 1828 i due Comuni ritennero a conciliazione territoriale nel modo che dal Commissario Re- gione erasi rimessa e stabilita. Per circostanze conosciute dalle due Amministrazioni, dovette il confine tornare a riesame nel 1834; e l'Intendente di Capitanata con sua ordinanza del dì 34 ottobre detto anno, sul parere dell'Architetto Avellino, in Consiglio d'Intendenza ordinò *che resti provvisoria-*

mente approvato il progetto di confinazione proposto dall'Architetto Avellino: che fosse salvo alle parti interessate sperimentare le loro ragioni, ed intentare un giudizio, senza che però le spese ne andassero mai a carico dei rispettivi Comuni.

Avverso la trascritta ordinanza il Sindaco di S. Giovanni Rotondo produsse gravame nella G. C. dei Conti, la quale con decisione dei 9 giugno 1837 Sovranamente approvata vi fece dritto ed annullata l'ordinanza impugnata, e gli atti che 'hanno preceduta, delegò il Sottintendente di Ariano affinché eseguendo la ordinanza del Commissario Ripartitore Zurlo dei 23 dicembre 1811, faccia apporre i termini lapidei nella linea dei confini indicati nell'ordinanza medesima tra il territorio dei Comuni di S. Marco in Lamis, e S. Giovanni Rotondo, avvalendosi per la identificazione, ove occorran, degl'indicatori locali, che meglio saranno opportuni. Il che eseguito rimetta gli atti a questa G. C. Tra le considerazioni adottate dalla G. C. nel prendere tale decisione, notevole è precisamente la seguente *Ha osservato la G. Corte le provvidenze da emettersi essere unicamente ristrette alla identificazione[e] dei confini indicati nell'ordinanza dei 23 dicembre 1811, cosa, che tenendosi presente l'articolo corrispondente dell'istrumento dei 22 giugno 1557, trascritto nella decisione della già Commissione Feudale, e il verbale di accesso sopra luogo del Commissario Zurlo dei 5 maggio 1810, si rende spedita e sicura, potendo tutt'al più servirsi dell'opera d'indicatori locali che meglio saran creduti opportuni per la topografica riconoscenza.*

Promosso il signor Petitti, venne delegato il successore signor de Russis, e la delegazione di lui meritò approvazione con Sovrano Rescritto del 24 ottobre 1838. L'ordinanza di esecuzione, che da costui si rese, a reclamo di S. Marco in Lamis non venne ritenuta dalla G. Corte dei Conti colla sua decisione dei 21 febbraio 1840, così espressa: *E' di avviso che senza i tenersi conto della verifica eseguita dal Sottintendente de Russis nei giorni 21, 22, 23, 24 e 25 novembre, e 2 dicembre 1839, si deleghi l'Intendente della Provincia di Molise, perché, ove nel termine di un mese, decorrendo dal dì della intima della presente, non si concorderà innanzi a lui dalle parti interessate, per la scelta di tre periti, li nomini egli di uffizio, ad oggetto che uniformandosi alle ordinanze rese dai signori Zurlo e Patroni nei giorni 23 decembre 1811, e 6 Agosto 1812, si proceda all'apposizione dei termini corrispondenti, sentendo le parti interessate, e valutando come di diritto le deduzioni che potranno fare. E che le spese della ordinata apposizione dei termini debbano essere anticipate dalla parte più diligente, per cadere, colle spese dell'intero giudizio, a carico della soccumbente.*

Prodottasi opposizione alla nomina dei periti fatta dall'incaricato signor Cenni a nome del Sindaco di S. Giovanni Rotondo, e ritornata la causa alla G. C. dei Conti, e dopo nella Consulta di Stato, in data dei 22 maggio 1844 furono spediti dal Ministero dell'Interno i seguenti reali rescritti

All'Intendente di Capitanata

Annosa controversia di confini agita tuttavia i Comuni di S. Marco in Lamis, e S. Giovanni Rotondo in cotesta provincia. Sua Maestà veduto il parere della Consulta di questi reali domini; incari-

cata di Real ordine dell'esame dell'avviso resone dalla G. C. dei Conti, intorno alla destinazione dei Periti; ad oggetto di troncare siffatto litigio tra due popolazioni, si è degnata ordinare nell'ordinario Consiglio di Stato dei 14 del corrente, di commettersi la determinazione dei confini contesi tra i due Comuni all'arbitramento inappellabile del Procuratore Generale del Re presso la G. C. Criminale della Provincia medesima D. Giovanni de Horatiis. Nel Real nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l'uso di risulta, rimanendo a di lei cura onde al sudetto Magistrato non manchino gli elementi necessari al disimpegno nell'interesse vicendevole dei Comuni contendenti. L'arbitro signor de Horatiis essendosi ripetute volte recato sopra luogo, in data dei 28 Ottobre 1844 rese sentenza arbitralmente del tenore seguente.

Nella causa della determinazione dei confini tra i Comuni di S. Marco in Lamis, e S. Giovanni Rotondo.

Per queste ragioni in linea di arbitramento, omologando la perizia, e la pianta elaborata dall'Architetto Signor del Giorno colla maggiore esattezza e precisione, abbiamo dichiarato e dichiariamo:

1. Che la confinazione dei termini di S. Marco in Lamis, e S. Giovanni Rotondo debba seguire la linea del punto A Valle della Monaca al punto B Cragno Grande avanti alla Grotta di Montenero, tratto non quistionato. Dal punto B al punto Cima del Carpine. Dal punto H al punto G Grottolina di Montenero. Dal punto G per linea retta al cominciamento della Vallata nel parco dei Signori Gabriele. Che si appongano non meno di venti termini lapidei dal punto G al principio della Vallata sudetta.

Questa sentenza venne ritenuta con Sovrano Rescritto del 22 Giugno 1845, comunicato da S: E: il Ministro degli affari Interni nel tenore seguente.

S: M: uniformemente al parere della Consulta di questi Reali Dominii, reso a maggioranza di voti nella controversia dei confini territoriali tra i Comuni di S. Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo; si è degnata approvare nel Consiglio Ordinario di Stato del 22 corrente che fermo rimanendo il Laudo da Lei emesso nel dì 28 Ottobre 1844, resti Ella stessa delegata a procurarne l'esecuzione nel più breve tempo possibile, coll'incarico ancora di far segnare sulla Pianta dell'Architetto del Giorno i punti ove saranno collocati i termini, e le linee, che uniranno tali punti. Che sotto la di Lei direzione si facciano eseguire altre due copie della Pianta medesima, da Lei verificate o contrassegnate, da rimanere presso le rispettive Cancellerie Comunali, e depositandosi nella Segreteria dell'Intendenza quella già ridetta. Che ove sia dritto a restituzioni di frutti pel passato, in cui saranno messi i comuni per l'effettiva apposizione dei termini, che resti vietata ogni ulteriore dimostranza per tale affare, colla minaccia di una penale a carico personale di coloro che la promovessero: penale che potrebbe definirsi nel risarcimento delle spese; affinché non abbia sotto qualunque pretesto ad attaccarsi ciò, che con tanta solerzia si è da Lei fatto nella qualità di Arbitro

inappellabile per comporre la quistione. Nel Real nome la prevengo pel corrispondente adempimento, respingendole il Laudo col Volume relativo, e Pianta == Napoli 28 giugno 1845 == Firmato - Santangelo - Al Signor D. Giovanni de Horatiis Procuratore Generale presso la G. C. Criminale di Capitanata - Lucera.

(FINE DELLE NOTE)

INDICE
DELLE MATERIE

Introduzione

PARTE PRIMA

§. I.

Cenno sull'antica Badia di S. Giovanni in Lamis

§. II.

Monastero titolare di detta Badia

§. III.

Concessioni dei Greci Imperatori in suo favore

§. IV.

Passaggio della Badia dai PP. Benedettini ai PP. Cistercensi

PARTE SECONDA

§. I.

Passaggio del Convento Badiale ai PP. Minori Osservanti

§. II.

Origine degli Abati Commendatarii in detta Badia

§. III.

Concessioni dell'Abate Carafa in favore degli uomini del Feudo

§. IV.

Cronologia degli Abati Commendatarii

PARTE TERZA

§. I.

Origine di S. Marco in Lamis nel Feudo Badiale

§. II.

Sugli Aborigeni di Storia incerta

§. III.

Epoca certa della esistenza del paese

§. IV.

Descrizione di S. Marco in Lamis

§. v.

Passaggio della Badia al Regio Patronato

§. VI.

Sulla sciolta promiscuità tra la Badia e il Comune

§. VII.

Origine delle dispute col Comune di S. Giovanni Rotondo

§. VIII.

Vicende dei demanii Sammarchesi

§. IX.

Platea dei beni Badiali

§. X.

Governo della Badia Politico-economica

§. XI.

Del Governo Ecclesiastico

§. XII.

Proprietà Patrimoniali di S. Marco in Lamis

§. XIII.

Stato di popolazione

PARTE QUARTA

§. I.

Proposta di mezzi per migliorare il patrio suolo

§. II.

Prenozioni sull'Agricoltura

§. III

Esame dei precetti Agricoli

1. per l'Agricoltura

2. per la Pastorizia

3. per la riproduzione delle Selve

Idea dei Boschi Sammarchesi

Causa della distruzione

Ostacoli da rimuoversi per la riproduzione

Temperamento da adottarsi

APPENDICE

alla Parte Quarta

Arti e Manifatture

Strade Esterne

Conclusione

NOTA I.

Concessione del Conte Enrico

NOTA II.

Concessione del Re Ruggiero

NOTA III.

Bolla di Clemente V.

NOTA IV.

Bolla di Gregorio XIII

NOTA V.

Origine delle Commende Monastiche

NOTA VI.

Ultime Sovrane determinazioni per la confinazione di S. Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo